SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 maggio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico







LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 maggio 2012, n. **56**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno,» sono sostituite dalle seguenti: «e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», dopo le parole: «adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,» e la parola: «effettiva» è soppressa;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «lo scioglimento della società,» sono inserite le seguenti: «la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,»;

alla lettera *c)*, dopo le parole: «24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo»;

al comma 2, la parola: «effettiva» è soppressa;

al comma 3:

all'alinea, la parola: «effettiva» è soppressa;

alla lettera *a)*, dopo le parole: «nonché del progetto industriale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *b)*, le parole: «desunti dalla natura delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» è sostituita dalla seguente: «esse»;

al comma 4:

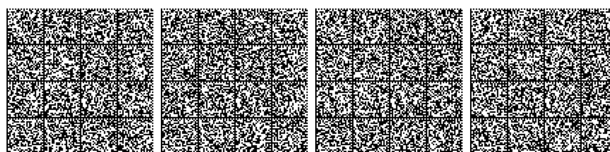
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»;

al decimo periodo, le parole: «, oltre alla revoca della relativa autorizzazione,» sono soppresse;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale»;

al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,» e le parole: «al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «che determinano il superamento»;



al sesto periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «al decorso»;

il settimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;

all'ottavo periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «di difesa e sicurezza nazionale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

al comma 7, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo»;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.»;

al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «adottata» è sostituita dalla seguente: «adottato», dopo le parole: «il trasferimento all'estero della sede sociale,» sono inserite le seguenti: «il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,» e le parole: «sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati» sono sostituite dalle seguenti: «è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,»;

al secondo periodo, le parole: «Sono notificati» sono sostituite dalle seguenti: «Sono notificate»;

al comma 3, dopo le parole: «deliberazione del Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «eccezionale di minaccia effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia»;

al comma 4:

al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»;



all'ottavo periodo, le parole: «di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

al nono periodo, le parole: «adottate o attuate» sono sostituite dalle seguenti: «adottati o attuati»;

all'undicesimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» e dopo le parole: «è notificato» sono inserite le seguenti: «dall'acquirente»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-*bis* del codice civile»;

al comma 6:

al primo periodo, la parola: «effettiva» è soppressa e le parole da: «con decreto» fino a: «medesimo comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,»;

al terzo periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «al decorso»;

il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;

al sesto periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 7, alla lettera *a)*, le parole: «desunti dalla natura delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» è sostituita dalla seguente: «esse»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con i regolamenti» e le parole: «il Consiglio dei Ministri delibera» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio dei Ministri delibera,» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza»;

al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commisioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato»;

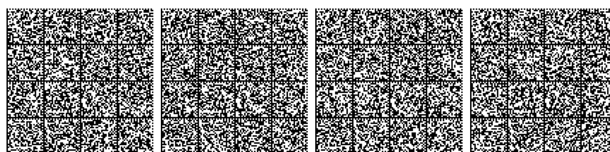
al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e l'articolo 2, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo 2, comma 6,», le parole: «, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del



presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato»;

al comma 3, le parole: «la presente disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la disciplina stabilita dal presente decreto»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1° aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari»;

al comma 5:

alla lettera *a)*, le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi»;

alla lettera *b)*, le parole: «dell'energia.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'energia e degli altri pubblici servizi»;

al comma 6, le parole: «all'allegato 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 1».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* – (Relazione annuale alle Camere) – 1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5052):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI) e dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI) il 15 marzo 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite V (BILANCIO) e VI (FINANZE), in sede referente, il 19 marzo 2012 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, IX, X e XIV e Questione regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI , in sede referente, 22, 27, 28, 29 marzo; 3 e 4 aprile 2012.

Esaminato in Aula ed approvato l'11 aprile 2012.

*Senato della Repubblica (*atto n. 3255*):*

Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (BILANCIO) e 6ª (FINANZE), in sede referente, il 12 aprile 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 aprile 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede referente, il 26 aprile, 2 e 8 maggio 2012.

Esaminato in Aula il 2 maggio 2012 ed approvato il 9 maggio 2012

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

12G0077

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. **57**.

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;



Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";

b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

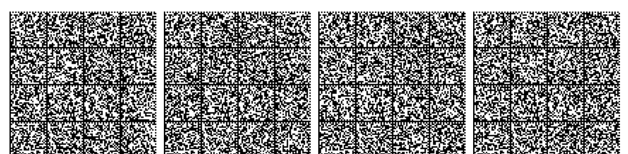
PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0079



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2012.

Proroga degli organismi collegiali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* e agli articoli 3, 4, 5, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in applicazione dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 recante Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visti l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il comma 1;

Ritenuto che gli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non rientrino nelle ipotesi di esclusione dalla proroga previste nel predetto articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto altresì il comma 2 del medesimo articolo 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel triennio 2007/2010, presentate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 dagli



organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed a seguito delle quali il Ministro ha valutato positivamente la perdurante utilità di alcuni organismi e ne ha proposto la proroga per un biennio;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* e agli articoli 3, 4, 5, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto che non debba in questa sede essere disposta la proroga degli organismi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, posto che essi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, penultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi decreti di nomina dei nuovi componenti, adottati in attuazione delle norme di cui al medesimo periodo;

Ritenuto che l'organismo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, trovando fondamento in fonti di diritto comunitario di immediata applicazione nell'ordinamento interno e, in particolare, nei regolamenti 880/92/CEE, 1980/00/CE, 66/10/CE, 1836/93/CEE, 761/01/CE e 1221/09/CE, non rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Considerato che gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*,e agli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il contenimento della spesa di cui all'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è assicurato con le modalità di cui all'allegato A.

Roma, 27 febbraio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il Vice Ministro delegato
GRILLI



ALLEGATO A

ORGANISMO	Costo annuale configurazione 2008 [IMPEGNATO EFFETTIVO]			Costo annuale nuova configurazione [MASSIMALE DI SPESA TEORICO]			Risparmio conseguito	
	trattamento economico	altre spese funz. (*)	totale funz. organismo	trattamento economico	altre spese funz. (*)	nuovo massimale funz. organismo		
Segr. Tec. Protezione Natura	747.481,90	1.020.536,16	1.768.018,06	706.523,40	80.000,00	**786.523,40**	-981.494,66	
Segr. Tec. Tutela del mare e della navigazione sostenibile	724.580,23	47.315,63	771.895,86	176.630,85	5.000,00	**181.630,85**	-590.265,01	
Segr. Tec. Qualità della vita	544.139,51	33.342,60	577.482,11	356.536,80	7.000,00	**363.536,80**	-213.945,31	
Segr. Tec. Tutela del Territorio	636.714,14	87.118,61	723.832,75	468.076,80	7.000,00	**475.076,80**	-248.755,95	
Commmissione interministeriale di valutazione (OGM)	0,00	4.937,07	4.937,07	0,00	5.000,00	**5.000,00**	62,93	
CITES	48.339,62	290.400,00	338.739,62	29.385,00	18.000,00	**47.385,00**	-291.354,62	
Comitato per la Comunicazione ambientale	304.238,19	43.900,00	348.138,19	469.751,33	35.000,00	**504.751,33**	156.613,14	
Osservatori ambientali ottemperanza VIA	0,00	0,00	0,00	205.651,08	0,00	**205.651,08**	205.651,08	
Comitati tecnici Autorità di Bacino	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	31.740,00	**31.740,00**	-24.260,00	
TOTALE	3.005.493,59	1.583.550,07	4.589.043,66	2.412.555,26	188.740,00	2.601.295,26	-1.987.748,40	**-43,32%**

(*) es.: rimborso spese per partecipazione a sessioni organismo, sopralluoghi, missioni, spese varie di supporto; per la Segreteria tecnica protezione natura comprende l'onere per il personale comandato

12A05502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Gerocarne e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gerocarne (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 13 marzo 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gerocarne (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Aurora Colosimo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gerocarne (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sebastiano Rocco Catania.

Il citato amministratore, in data 13 marzo 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gerocarne (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Aurora Colosimo.

Roma, 12 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lacco Ameno (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 marzo 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, 12 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Alice Bel Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Alice Bel Colle (Alessandria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 marzo 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Enrica Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aureliano Galeazzo.

Il citato amministratore, in data 9 marzo 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

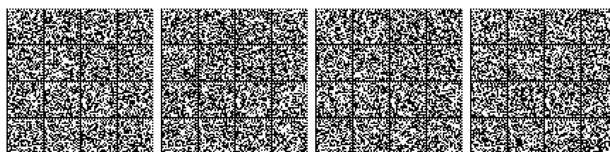
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alice Bel Colle (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Enrica Montagna.

Roma, 12 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05386



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Griante e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Griante (Como);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Griante (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elia Elly Pisanti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Griante (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 31 marzo 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, cometa 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 aprile 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Griante (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elia Elly Pisanti.

Roma, 12 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05387

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni relativi all'emissione del 16 aprile 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 29605 del 5 aprile 2012, che ha disposto per il 16 aprile 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 29605 del 5 aprile 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 aprile 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 aprile 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 91 giorni è risultato pari all'1,249%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,685.



Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,769% e al 2,229%.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05503

DECRETO 20 aprile 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 361 giorni relativi all'emissione del 16 aprile 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 29606 del 5 aprile 2012, che ha disposto per il 16 aprile 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 361 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 29606 del 5 aprile 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 aprile 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 aprile 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 361 giorni è risultato pari al 2,840%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,231.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, al 2,358% e al 3,822%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05504

DECRETO 8 maggio 2012.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «400°Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 – 2010)» - millesimo 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7727 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610-2010)», millesimo 2010;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore generale del Tesoro n. 67220 del 30 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2010, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 75.000,00, pari a 7.500 unità;

Vista la nota n. 18553 del 10 aprile 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 67220 del 30 agosto 2010, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da 7.500 a 6.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 commemorative del «400°Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610-2010)» millesimo 2010, di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7727 del 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 65.000,00, pari a 6.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A05527



DECRETO 8 maggio 2012.

Ridefinizione del contingente delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «500°Anniversario della scomparsa del Giorgione (1510 – 2010)» - millesimo 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7731 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «500° Anniversario della scomparsa del Giorgione (1510-2010)», millesimo 2010;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore generale del Tesoro n. 58060 del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2010, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in euro 75.000,00, pari a 7.500 unità;

Vista la nota n. 18553 del 10 aprile 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 58060 del 15 luglio 2010, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da 7.500 a 6.100;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «500° Anniversario della scomparsa del Giorgione (1510-2010)» millesimo 2010, di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7731 del 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, è rideterminato in euro 61.000,00, pari a 6.100 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A05528

DECRETO 8 maggio 2012.

Ridefinizione del contingente delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «200°Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour» - millesimo 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7737 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale ed il relativo contingente delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 16876 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2010, concernente, tra l'altro, il corso legale delle suddette monete;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore generale del Tesoro n. 74257 del 24 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2010, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 32.000,00, pari a 16.000 unità;

Vista la nota n. 18553 del 10 aprile 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 74257 del 24 settembre 2010, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 16.000 a n. 15.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «200°Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010, di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7737 del 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 30.000,00, pari a n. 15.000 monete.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A05529

DECRETO 8 maggio 2012.

Ridefinizione del contingente delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per l'Ungheria, al pittore Pal Sznyei Merse - millesimo 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7521 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 50 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per l'Ungheria, al pittore Pal Sznyei Merse, millesimo 2010;

Vistol'art. 2 del decreto del Direttore generale del Tesoro n. 87117 del 3 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2010, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 75.000,00, pari a 1.500 unità;

Vista la nota n. 18553 del 10 aprile 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 87117 del 3 novembre 2010, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 1.500 a n. 1.350;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 50 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per l'Ungheria, al pittore Pal Sznyei Merse, millesimo 2010 di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7521 del 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 67.500,00, pari a n. 1.350 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A05530

DECRETO 8 maggio 2012.

Ridefinizione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga - millesimo 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7700 del 29 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga, millesimo 2010;

Visto l'art. 2 del decreto del Direttore generale del Tesoro n. 87149 del 3 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 2010, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 40.000,00, pari a 2.000 unità;

Vista la nota n. 18553 del 10 aprile 2012, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto del Direttore generale del Tesoro n. 87149 del 3 novembre 2010, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 2.000 a n. 1.500;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;



Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Svezia, all'arte vichinga, millesimo 2010 di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 7700 del 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 30.000,00, pari a n. 1.500 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il dirigente generale: PROSPERI

12A05531

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di glufosinate, sulla base del dossier 102000012340 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glufosinate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007 che indica il 30 settembre 2017 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glufosinate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario Basta 200, n. reg. 8117, sulla base del fascicolo 102000012340, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto oggetto degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di confezionamento, presentata dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicato nell'allegato al presente decreto;



Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 31 luglio 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glufosinate;

Considerato che la Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, ha espresso parere favorevole alle nuove condizioni d'impiego individuate sulla base dell'allegato III valutato secondo i principi uniformi dall'Istituto superiore di sanità in merito al sopracitato fascicolo 102000012340, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 30 settembre 2017, alle suddette condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 13277 in data 18 aprile 2012 con la quale è stata richiesta all'impresa Bayer Cropscience S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il decreto dirigenziale 26 aprile 2012 di revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200, a base di glufosinate ammonio indicato in allegato al presente decreto;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glufosinate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo 102000012340 conforme all'allegato III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glufosinate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

L'impresa Bayer Cropscience S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

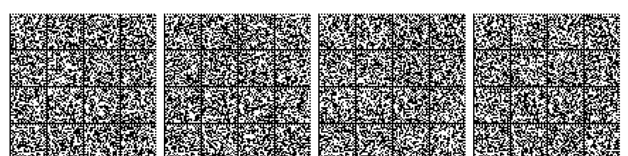
L'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario è tenuta a rietichettare il prodotto non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glufosinate ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000012340 di allegato III fino al 30 settembre 2017 ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva di inclusione 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	8117	Basta 200	9/11/1992	Bayer Cropscience S.r.l.	- Modifiche di composizione minori (coformulanti) **-** Nuova classificazione : **T (tossico), R60; R63; R36; R48/20/22; R20/21/22; S1/2; S13; S20/21; S36/37/39; S45** - Revoca di impiego sulle seguenti colture: **piccoli frutti; vivai di piante arboree; barbabietola da zucchero, soia, patata, fragola, lattughe e simili, rucola, fagiolino, carota, cavolo rapa, ravanello, cipolla, asparago, mais, frumento e orzo** - Revoca dei seguenti impieghi: **diserbo piazzole per raccolta ulivo e nocciolo, diserbo delle malerbe tra stoppie di cereali, disseccamento parti aeree per raccolta patata, preparazione dei letti di semina, usi civili (sedi ferroviarie, argini canali ecc, aree archeologiche, industriali e civili)** **-** Estensione di officina di confezionamento: **Bayer Cropscience S.r.l.** Filiago (BG)



BASTA® 200

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
Concentrato solubile (SL)

BASTA® 200
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro 18,02 g (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a 100.


TOSSICO

Frasi di Rischio:
Può ridurre la fertilità.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.
Nocivo per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione.
Irritante per gli occhi.
Consigli di Prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Titolare dell'Autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania;
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

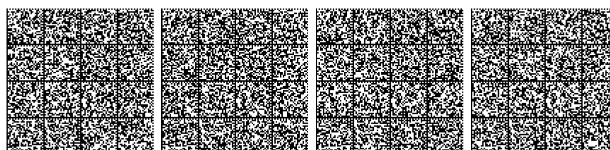
Registrazione n. 8117 del 9/11/1992 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 L

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi, occhiali, guanti adatti e stivali.
Non utilizzare pompe a spalla per l'applicazione.
Utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar.
Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso:
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati; se necessario chiamare un medico. In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico. In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico.
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi.
Indicazioni terapeutiche:
in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animale e sodio solfato
in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
-1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
-la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
-trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati
Consultare un Centro Antiveleni

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI
Caratteristiche
BASTA 200 è un erbicida ad azione fogliare, che è efficace nel contenimento delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, ed equisetacee, presenti al momento del trattamento. Il prodotto non ha efficacia residuale.



Erbe infestanti sensibili
Graminacee
Agropyron repens (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Avena sterilis* (Avena sterile), *Bromus sterilis* (Forasacco), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavoni), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium multiflorum* (Loietto italico), *Poa annua* (Fienarola), *Setaria spp* (Panico selvatico), *Sorghum halepense* (Sorghetta).
Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.*(Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide rossa), *Calendula officinalis* (Cappuccina dei campi), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (Billeri comune), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Chrysanthemum coronarium* (Bambagella), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Conyza* spp. (Coniza), *Crepis biennis* (Radicchiella maggiore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp.(Rucola), *Equisetum arvense* (Coda cavallina), *Euphorbia* spp. (Calendola), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Geranium dissectum* (Geranio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Malva* spp. (Malva), *Medicago spp.* (Erba medica), *Papaver rhoeas* (Papavero) *Plantago spp.* (Piantaggine), *Parietaria spp.* (Vitriola), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvolus* (Falloppia), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Potentilla reptans* (Cinquefoglie), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rorippa silvestris* (Nasturzio), *Senecio vulgaris*, (Erba calderina), *Silene* spp. (Silene), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus* spp. (Crespino), *Stellaria* spp. (Centocchio), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Trifolium* spp. (Trifogli), *Veronica* spp. (Veronica), *Vicia* spp. (Veccia), *Viola lanceolata*, (Viola), *Xanthium strumarium* (Lappola comune).

DOSE, EPOCA DI IMPIEGO, MODALITA' D'APPLICAZIONE, VOLUMI D'ACQUA DA DISTRIBUIRE
Diserbo sulla fila o interfila di colture arboree o arbustive da frutto, pioppo. Eliminazione di polloni o germogli radicali

Coltura	Altezza Max infestanti / polloni	N° trattamenti	Intervallo minimo trattamenti giorni	L/ha acqua	Formulato l/ha	Note
Vite da vino e da tavola	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	28 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	3° trattamento post raccolta
Pero, Melo, Drupacee, Kiwi	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	3° trattamento post raccolta
Olivo	polloni 5 -10 cm infestanti 20-25 cm	1 – 2	150	300	3,0 – 3,5	Max 8,3 L/ha trattato per anno
				400	4,0 – 5,0	
Noce, Nocciolo	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni 50 tra 2° e 3°	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Agrumi	infestanti 20-25 cm	1 – 3	60	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	
Pioppo	infestanti 20-25 cm	1 – 3	30 - 40	300	3,0 – 3,5	Max 12,5 L/ha trattato per anno
				600	5,0	

La dose di 3,0 litri/ha è efficace contro le infestanti negli stadi giovanili di sviluppo. Dosi di 3,5 – 4,0 litri/ha sono efficaci contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto (fino a 20 – 25 cm di altezza) e in buone condizioni di vegetazione e contro polloni e germogli radicali di piante arboree. La dose di 5,0 litri/ha è necessaria contro infestanti perenni con uno sviluppo vegetativo elevato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
L'attività del prodotto dipende dall'accurata bagnatura delle infestanti o dei polloni da disseccare. Adeguare la dose e il volume d'acqua al tipo di infestante ed al suo sviluppo, avendo cura di ottenere la massima omogeneità di distribuzione del prodotto sulla superficie vegetale. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività di BASTA200.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 - 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5 - 10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante dissecca completamente.
Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee. Su astoni di piante arboree di età inferiore a due anni usare ugelli schermati.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Agrumi, pero, melo, drupacee, kiwi, noce, nocciolo, vite da vino e da tavola, olivo: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

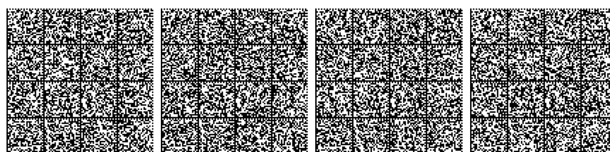


Bayer CropScience

® Marchio registrato
20.04.12

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 APR. 2012

12A05388



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2012.

Ricostituzione della Commissione Provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato presso l'INPS di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede l'istituzione della Commissione Provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato presso ogni sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con provvedimento del direttore della Direzione Territoriale del Lavoro (nel 1972 denominato ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione);

Visto l'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha ridefinito quali sono quelle materie sulle quali lo Stato ha legislazione esclusiva e quali sono quelle di legislazione concorrente;

Vista la nota prot. n. 10804 del 15 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle risorse umane e affari generali – Divisione I con la quale si informa che l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro ha condiviso l'interpretazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo cui il componente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali della predetta commissione debba essere sostituito da un rappresentante delle regioni o delle province autonome a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001;

Vista la nota della Regione Toscana - prot. A00 GRT 69854/A.6025 del 18 marzo 2011 , con la quale si precisa che la nomina del componente della commissione di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 457/1972 spetta alla Provincia;

Vista la nota del 10 ottobre 2011 della Provincia di Pisa, Servizio politiche rurali, con la quale si comunicano alla direzione territoriale di Pisa i nominativi dei rappresentanti della Provincia in seno alla commissione;

Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre 2010 del Ministero del lavoro _ Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. IV contenente precisazioni sull'individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali secondo i criteri di valutazione indicati nella Circolare ministeriale n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 e nella nota ministeriale suindicata del 15 settembre 2010 e di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Tenuto conto ai fini della rappresentatività, dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attività istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di Pisa relativi alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, delle designazioni effettuate dalle organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative;

Preso atto delle designazioni effettuate dalla Provincia di Pisa, Servizio politiche rurali, con nota del 10 ottobre 2011;

Preso atto delle designazioni effettuate dall'Inps di Pisa con nota prot. 17310 del 27 febbraio 2012;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale della previdenza e assistenza sociale – Divisione III che ritiene possa essere applicato l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione CISOA, per ciò che concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Decreta:

È ricostituita presso la sede Provinciale dell'Inps di Pisa, la Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è composta come segue:

Membri effettivi rappresentanti dei lavoratori

1) Sig. Parrella Vincenzo - CGIL;

2) Sig. Fiaschi Stefano - CGIL;

3) Sig. Ghilarducci Giuseppe - UGL.

Membri supplenti rappresentanti dei lavoratori

1) Sig.ra De Chiara Sandra - CGIL;

2) Sig. Gambini Guglielmo - CGIL;

3) Sig. Simoncini Giorgio - UGL.

Membri effettivi rappresentanti dei datori di lavoro

1) Sig. Terreni Massimo - Unione provinciale degli agricoltori;

2) Sig.ra Dell'Agnello Anna Maria - Unione provinciale degli agricoltori;

3) Sig.ra Vannini Federica - Coldiretti.

Membri supplenti rappresentanti dei datori di lavoro

1) Sig. Orlando Leonardo - Unione provinciale degli agricoltori;

2) Sig. Giovannetti Roberto - Unione provinciale degli agricoltori;

3) Sig. Franceschini Luigi - Coldiretti.



Membri di diritto

Il Direttore pro-tempore della Direzione territoriale del lavoro di Pisa in qualità di Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, la Dr.ssa Maglione Irma;

Il Dr. Acciai Andrea – dirigente del Servizio politiche rurali presso la Provincia di Pisa e , in caso di sua assenza o impedimento, il Dr. Panicucci Alberto Funzionario P.O. dell'U.O. Forestazione del Servizio politiche rurali presso la Provincia di Pisa;

Il Dirigente pro-tempore della sede Provinciale dell'Inps di Pisa e, in caso di sua assenza e impedimento, il Dr. Maggioni Massimo, dirigente presso l'Inps di Pisa.

La Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato dura in carica quattro anni.

Il Direttore della sede provinciale dell'Inps di Pisa è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pisa, 3 maggio 2012

Il direttore provinciale: VENEZIA

12A05476

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste dell'interessato volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 15 marzo 2012 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di ciascuna di esse indicato:



Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Festuca arundinacea	7203	Grande	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Festuca arundinacea	9976	Appian	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Festuca arundinacea	9993	Grande II	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Festuca arundinacea	9974	Templar	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Festuca arundinacea	3222	Titan	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Festuca arundinacea	9973	SR8600	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Fienarola dei prati	9975	Comet	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Fienarola dei prati	7191	SR2100	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Loietto inglese	2847	Athena	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Loietto inglese	9994	Greenview	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)
Loietto inglese	9995	Speedster	Seed Research of Oregon (USA)	Pickseed (USA)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A05389

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Gianmarco Coccia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal signor Gianmarco Coccia, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 9 febbraio 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro SMS S.r.l. in Roma;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;



Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Gianmarco Coccia, cittadino italiano nato a Cascia (Perugia) in data 29 settembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05391

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serena Benedetti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Serena Benedetti, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 30 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro SMS S.r.l. in Roma;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

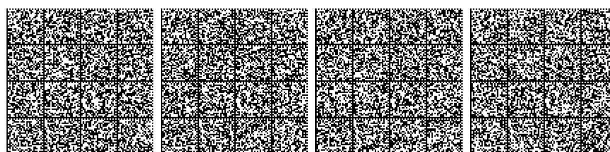
1. Alla signora Serena Benedetti, cittadina italiana nata a Roma in data 24 gennaio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05392



DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Mirko Iunco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal signor Mirko Iunco, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 30 giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro SMS S.r.l. in Roma;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mirko Iunco, cittadino italiano nato a Roma in data 15 dicembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05393

DECRETO 26 aprile 2012.

Modifica dell'art. 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2009, recante programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del regolamento CE 1907/2006 (Reach).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attività produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto 16 gennaio 2009 del Ministro dello sviluppo economico che, tenuto conto delle risorse disponibili, stabilisce per l'anno 2009 gli interventi da realizzare, ai sensi dall'art. 2 comma 3 del decreto 10 luglio 2008;

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e



la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare il considerando n. 74 e l'articolo 57;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il D.M. del 13/03/2009 relativo ad «Interventi per la sostituzione delle sostanze chimiche definite dalla UE estremamente preoccupanti per la salute e l'ambiente rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 aprile 2009, a valere sulla legge n. 46/82;

Considerato che il decreto destina per i programmi ricadenti nella tipologia dell'art. 3, comma 3 una quota non superiore al 20% delle risorse complessivamente disponibili con la finalità di agevolare in maniera prioritaria i programmi che sostituiscono e/o eliminano le sostanze ritenute «estremamente preoccupanti» come recita appunto il comma 1, art. 3, rispetto a quelli che prevedono la parziale eliminazione nei processi e/o nei prodotti delle predette sostanze e che per un ottimale utilizzo delle risorse è opportuno eliminare la limitazione predetta;

Decreta:

Art. 1.

1. È abrogato l'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009 e precisamente le seguenti parole: «All'agevolazione dei programmi di cui al presente comma è destinata una quota non superiore al 20% delle risorse complessivamente disponibili».

2. Resta confermato tutto quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009 non modificato dal presente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05477

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 27 aprile 2012.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012 n. 4007 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 comma 3 che prevede che gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il verbale del 21 dicembre 2011 della Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 della O.P.C.M. del 13 novembre 2012 n. 3907, nel quale si approvano gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) e relative schede di rilevamento dati;

Visto il verbale della Commissione speciale di protezione civile, Sottocommissione"Attuazione normativa sismica" della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome nel quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome concordano nel ritenere opportuno l'inserimento del logo della Conferenza stessa nella modulistica approvata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 della O.P.C.M. del 13 novembre 2010 n. 3907;



Ritenuto necessario adempiere a quanto stabilito nell'art. 18 dell'ordinanza citata riguardo all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE), da effettuarsi nell'ambito degli studi di microzonazione sismica ed utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza n. 3907/2010;

Tenuto conto che per migliorare la gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto è opportuno fornire a tutte le Regioni che riterranno di aderire all'analisi della Condizione Limite dell'Emergenza standard di archiviazione comuni, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e che tali standard potranno essere modificati o integrati da parte della Commissione Tecnica di cui all'art. 5 commi 7 e 8 dell'ordinanza n. 3907/2010;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modulistica per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui all'art. 18 dell'OPCM del 29 febbraio 2012 n. 4007, riportata in allegato 1 con le relative istruzioni, approvata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. del 13 novemvre 2010 n. 3907.

2. La modulistica è composta dalla scheda dell'indice e dai seguenti modelli:

ES — edifici strategici che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

AE — aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

AC — infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale;

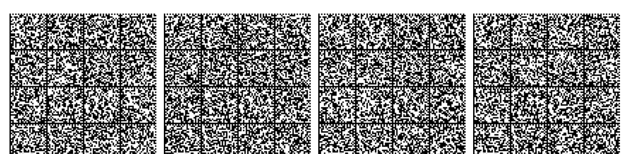
AS — aggregati strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale;

US — unità strutturali interne agli aggregati strutturali di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI







ANALISI PER LA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
DELL'INSEDIAMENTO URBANO

Istruzioni per la compilazione delle schede
versione 1.0

La definizione di CLE

Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

L'analisi della CLE dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale (articolo 18, O.P.C.M. 4007/2012).

A tal fine sono stati predisposti degli appositi standard di archiviazione dei dati (forniti in altro documento), raccolti attraverso un'apposita modulistica (5 tipi di schede, qui riportate) e rappresentati cartograficamente (in formato *shapefile*).

Le 5 schede sono:

ES	Edificio Strategico
AE	Area di Emergenza
AC	Infrastruttura Accessibilità/Connessione
AS	Aggregato Strutturale
US	Unità Strutturale

A ciascuna sigla è stato apposto il numero 1 come pedice per indicare che è il minimo livello conoscitivo (livello conoscitivo 1).

L'analisi viene condotta in concomitanza agli studi di microzonazione sismica e perciò a livello comunale, anche se sarebbe ottimale l'uso a livello intercomunale.

La documentazione di partenza

Per avviare l'analisi è necessario disporre della seguente documentazione:

1. Carta Tecnica Regionale (CTR) (o altra carta tecnica) in scala almeno 1:10.000. In formato digitale, vettoriale.
2. Piano di emergenza, o di protezione civile, o altri piani di individuazione degli edifici strategici (ad esempio le schede LV0 di cui alla Circolare del Dipartimento della protezione civile del 21 aprile 2010) e delle aree di emergenza.
3. Eventuali schede già compilate sugli edifici strategici e sulle aree di emergenza (limitatamente agli elementi che faranno parte dell'analisi della CLE).
4. Eventuali schede già compilate sulla vulnerabilità degli edifici (limitatamente a quelli che faranno parte dell'analisi della CLE) (per esempio le schede LV1 e LV2, in attuazione dell'O.P.C.M. 3274/2005).

E' bene avviare l'attività avendo preliminarmente una CTR sulla quale riportare gli identificativi di edifici, aree e infrastrutture. E' preferibile che tali identificativi provengano dalla CTR stessa, se possibile. Se non è presente l'identificativo sulla CTR, sarà necessario attribuire singoli identificativi numerici agli elementi che vengono individuati durante l'analisi della CLE.

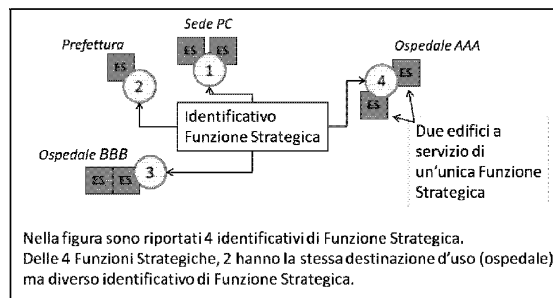
A conclusione dell'analisi verranno prodotte delle schede (5 tipologie), anche informatizzate e delle cartografie informatizzate (5 *shapefile*).

Gli identificativi, all'interno dello stesso Comune e per ciascun *shapefile*, non possono avere duplicati.

La procedura per l'analisi della CLE

La procedura per l'analisi della CLE, rappresentata nel diagramma a blocchi della scheda INDICE, può essere così sintetizzata:

1. Si individuano sulla mappa (CTR) le Funzioni Strategiche ritenute essenziali, e gli edifici dove sono svolte, per la CLE (perciò, NON tutti gli edifici strategici dell'insediamento urbano). Tale individuazione si deve basare sul Piano di protezione civile (di emergenza o altro piano previsto a livello locale). E' bene sottolineare che l'analisi della CLE non è uno strumento di progetto finalizzato alla individuazione ex-novo degli edifici necessari alla gestione dell'emergenza. Poiché l'analisi della CLE deve essere recepita negli strumenti di piano (come previsto dall'O.P.C.M. 4007, articolo 18, comma 3, la Regione deve recepire a livello normativo gli esiti dell'analisi per la CLE), eventuali individuazioni di edifici non previsti precedentemente potrebbero avere ricadute future in termini normativi e procedurali.
2. Si attribuisce un identificativo di Funzione Strategica a ciascuna Funzione strategica (un numero sequenziale a partire da 1) senza tener conto del numero degli edifici a servizio della Funzione Strategica (questo identificativo verrà riportato, in seguito, nel campo 48 della scheda ES).



Nella figura sono riportati 4 identificativi di Funzione Strategica.
Delle 4 Funzioni Strategiche, 2 hanno la stessa destinazione d'uso (ospedale), ma diverso identificativo di Funzione Strategica.

3. Si individuano gli eventuali Aggregati Strutturali di appartenenza degli edifici strategici individuati al punto precedente.
4. Si individuano le aree di emergenza limitatamente a quelle di ammassamento e di ricovero per la popolazione (vedi Circolare DPC n. 2/DPC/S.G.C./94 e normative regionali). Anche in questo caso dovranno essere desunte da Piani preesistenti.
5. Si individuano le strade di connessione fra edifici strategici e aree di emergenza. Anche in questo caso le informazioni dovrebbero essere desunte da Piani preesistenti. Nel caso non fossero state individuate, si rende necessaria la loro individuazione, tenendo conto di quanto detto in termini di ricadute normative al punto 1. Si rammenta che tali strade dovranno limitarsi allo stretto necessario per garantire il collegamento fra gli elementi suddetti, in termini di percorribilità dei veicoli a servizio di edifici e aree in relazione alle funzioni che vi si svolgono. E' a discrezione di coloro che hanno definito il Piano di emergenza il livello di eventuale ridondanza previsto.
6. Si individuano le infrastrutture stradali che garantiscono l'accessibilità all'insieme degli elementi sopra descritti con il territorio circostante. Anche in questo caso potrebbero non essere state individuate nel Piano e, pertanto, nell'eventuale individuazione ex-novo si dovrà tener conto che tali strade dovranno almeno:
   a. Arrivare alla confluenza con la viabilità principale di interconnessione con altri comuni;



   b. Arrivare al limite dell'insediamento urbano, come individuato dal piano di governo del territorio vigente oppure dal perimetro della località abitata come individuato dall'Istat per il censimento 2011.
7. Si individuano gli aggregati, o singoli manufatti isolati, interferenti con le infrastrutture stradali o le aree di emergenza che ricadono nella condizione H>L o, per le aree, H>d. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o il limite più vicino dell'area (d).
8. Si riportano sulla mappa gli identificativi di Aggregato Strutturale, di Area di Emergenza, di infrastrutture di Accessibilità/Connessione. Tali identificativi dovranno provenire dalla CTR. In alternativa dovranno essere attribuiti ex-novo almeno a tutte le entità che fanno parte dell'analisi della CLE.
9. La compilazione delle schede può iniziare a tavolino o direttamente su campo. L'ordine di compilazione sarà determinato dalle diverse condizioni organizzative. In generale si suggerisce di formare una o più squadre di rilevatori composte da almeno due persone. Le squadre potranno ripartirsi il territorio in zone, nel caso di estensione ampia o elevato numero di oggetti da rilevare. Si suggerisce, per quanto possibile, il seguente ordine nella compilazione delle schede:
   a. Iniziare con gli Edifici Strategici (ES). Se appartengono ad Aggregati Strutturali è necessario compilare prima la scheda AS, quindi proseguire con la scheda ES e con le schede US per tutte le Unità Strutturali che costituiscono l'AS.
   b. Compilare le schede AE
   c. Compilare le schede AC
   d. Compilare le schede AS degli aggregati interferenti e le relative schede US
   e. Compilare le schede US di manufatti isolati e interferenti le infrastrutture di Connessione/Accessibilità

   Eventualmente si conclude la compilazione delle schede a tavolino per le parti in cui è necessaria la consultazione di altri documenti (per esempio la microzonazione sismica, PAI, ecc).
10. Si informatizzano i dati delle schede e cartografici (trasferendoli dalla CTR o inserendoli ex-novo negli *shapefile*).

Il software di inserimento dati

È stato predisposto un software di inserimento dati (SoftCLE) in libera distribuzione, che ha maschere di inserimento dati identiche alle schede e ne permette la stampa.

La struttura di archiviazione dei dati garantisce anche il collegamento con la struttura di archiviazione delle basi dati cartografiche.

Il software agevola, inoltre, l'inserimento dei dati con alcuni automatismi (per esempio, indicando il Comune, viene inserito automaticamente il codice Istat).



INDICE

(livello conoscitivo 1)

La scheda riporta le generalità del responsabile del procedimento e il numero delle schede allegate.

1-3 Data, Regione, Provincia, Comune
Indicare la data di compilazione, i dati di localizzazione: Regione, Provincia, Comune, con i relativi codici Istat.

4-7 Soggetto realizzatore, Ufficio/Unità produttiva, Responsabile del procedimento, Firma
Inserire i dati identificativi richiesti. La scheda va firmata da parte del responsabile del procedimento, che garantisce sulla correttezza di compilazione di tutte le schede allegate (ES, AE, AC, AS e US).

Nel diagramma a blocchi vanno riportate le quantità delle schede compilate ed allegate.



SCHEDA ES1

(Edifici Strategici, livello conoscitivo 1)

La scheda è riferita ad un edificio con funzioni strategiche in caso di emergenza, ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003.
La scheda va compilata per un intero edificio, intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche, nonché per differenza di altezza, piani sfalsati e così via.
L'edificio, ossia l'unità strutturale con funzioni strategiche (ES), può far parte di un Aggregato Strutturale. In tal caso prima di compilare la scheda ES è necessario compilare la scheda AS. Pertanto al momento della compilazione della scheda ES, il rilevatore dovrà essere in possesso:

1. Della mappa (CTR) ove sono riportati gli identificativi degli AS, come corretti in fase di identificazione sul campo.
2. Della eventuale scheda AS compilata di cui l'ES fa parte.
3. Dell'eventuale scheda di Edificio Strategico LV0 di cui alla Circolare del Dipartimento della protezione civile del 21 aprile 2010.

La procedura per la compilazione della scheda ES, che avviene prevalentemente sul campo, a meno che non si sia già in possesso di altre schede precedentemente compilate, è riassumibile nel modo seguente (vedi anche la procedura per la compilazione della scheda AS):

1. Identificare l'ES trovando la corrispondenza sulla mappa.
2. Se l' l'ES ricade all'interno di un AS:
   a. Riportare gli identificativi di Aggregato Strutturale e di Unità Strutturale già attribuiti nella mappa allegata alla scheda AS, Attribuire gli identificativi delle US negli appositi campi della scheda ES.
   b. Compilare la scheda ES.
3. Se l'ES non ricade all'interno di un AS:
   a. Compilare direttamente la scheda ES, riportando l'identificativo dell'Aggregato Strutturale rilevabile dalla mappa. Nel campo dell'identificativo Unità Strutturale verrà riportato 999.

L'Unità Strutturale con funzioni strategiche (ES) è identificata attraverso un identificativo di Unità Strutturale e un identificativo di Aggregato Strutturale di appartenenza. Qualora la funzione strategica sia espletata in più Unità Strutturali (ad esempio una Prefettura composta da più Unità Strutturali), dovrà essere compilata, per ciascuna, una diversa scheda ES.
Le informazioni sono generalmente acquisite richiedendo di segnare le caselle corrispondenti. In alcune sezioni le caselle quadrate (☐) indicano la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; viceversa le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti più caselle quadrate(☐), si deve scrivere in stampatello, iniziando a scrivere il testo da sinistra. I numeri, invece, vanno incolonnati a destra.
La scheda va compilata tenendo conto delle caratteristiche medie valutate a vista. Informazioni specifiche richieste dalla scheda potranno essere fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente che coordina i rilievi.

Sezione 1 – IDENTIFICATIVI

1-5 Data, Regione, Provincia, Comune, Località abitata, Sezione censuaria
Indicare la data di compilazione, i dati di localizzazione: Regione, Provincia, Comune, località abitata e Sezione censuaria con i relativi codici Istat.

6 Identificativo Aggregato Strutturale
Inserire l'identificativo dell'AS di cui fa parte l'ES in esame desunto dalla scheda AS1. In caso di ES isolata, ossia non appartenenti ad un AS, inserire l'identificativo desunto dalla mappa.

7 Identificativo Unità Strutturale
Nel caso di ES appartenenti ad un AS, inserire l'identificativo ES riportato nella mappa (sub-ordinato rispetto all'identificativo AS). Nel caso di ES isolato, ossia non appartenente ad un AS, inserire il numero 999.

8 Identificativo Area di Emergenza
Inserire l'identificativo dell'eventuale Area di Emergenza sulla quale interferisce l'ES.

9 Identificativi infrastrutture Accessibilità/Connessione
E' possibile inserire fino a 4 identificativi di infrastrutture di Accessibilità/Connessione. A ciascuno dei codici inseriti deve corrispondere una scheda AC.

10-11 Indirizzo e civico
Inserire l'indirizzo ed il civico dell'edificio in esame. Nel caso di più civici riportarne almeno uno, possibilmente corrispondente all'accesso principale all'edificio, se identificabile.

12 Mappa in allegato
Deve essere allegato uno stralcio di cartografia ad opportuna scala, o almeno uno schizzo a mano, che riporti in modo chiaro l'ubicazione dell'ES mediante identificazione delle vie che lo delimitano. Se l'ES appartiene ad un AS dovrà essere riportato almeno l'intero AS e la sua suddivisione in Unità Strutturali (US). Tutte le US individuate nell'AS dovranno essere numerate in modo progressivo. Evidenziare il contorno dell'ES rilevato nella scheda.

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

13 – 14 Posizione nell'aggregato
Nel caso di ES isolato, ossia non inserito in un AS, indicare "sì" nel campo 13. Nel caso di ES inserito in un AS indicare la posizione dell'ES nel contesto urbano tra le possibilità previste nel campo 14.

15 Fronte interferente su infrastruttura Accessibilità/Connessione (AC)
Indicare "sì" se l'ES presenta almeno un fronte interferente su una delle infrastrutture di AC. Si definisce interferente il fronte la cui altezza (H), misurata all'imposta della copertura, sia maggiore della distanza tra la ES e il limite opposto della strada (L).

16-17 Unità strutturale specialistica
Si definisce specialistica un ES con caratteristiche non ordinarie, caratterizzate da comportamenti strutturali particolari, riconducibili alle tipologie quali chiese, teatri, torri, campanili, ciminiere o altro.

18-19 Numero piani totali (inclusi interrati) e piani interrati
Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato delle fondazioni incluso quello di sottotetto, solo se praticabile. Considerare interrati i piani che lo sono per più di metà della loro altezza.

20 Altezza media di piano (m)
Indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

21 Altezza all'imposta della copertura
Inserire l'altezza totale all'imposta della copertura (anche stimata).

22 Volume unico su AC
Per volume unico si intende la presenza di doppie altezze, o volumi unici privi di solai intermedi, prospettanti le infrastrutture di AC.

23 Superficie media di piano (mq)
Indicare la superficie (in metri quadrati) che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani presenti nell'ES.

24 Struttura portante verticale
Indicare la tipologia di struttura portante verticale prevalente dell'edificio, secondo le tipologie riportate.

25 Tipo di muratura
Riportare la qualità muraria basandosi sull'osservazione del paramento. Nel caso di pareti intonacate o nei casi in cui non sia possibile pervenire ad un giudizio di qualità indicare "non identificata".



26 Cordoli o catene
Segnalare la presenza di tiranti e/o cordoli riscontrabili dall'esterno. La presenza di catene va segnalata solo quando significativa per numero e disposizione.

27 Pilastri isolati
Indicare la presenza di eventuali pilastri isolati (in muratura, c.a. o altro), presenti sia in forma isolata sia ripetuta (come nel caso di un portico).

28 Piani Pilotis
Indicare se è presente un piano pilotis in pilastri in c.a., che può essere presente sia ad un piano terra che ad uno dei piani superiori.

29 Sopraelevazione
Indicare "sì", se è presente una sopraelevazione.

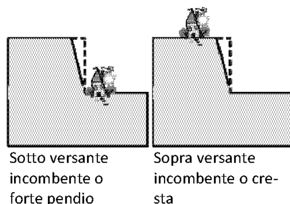
30 Danno strutturale
Segnalare la eventuale presenza ed entità di danni ad elementi strutturali.

31 Stato manutentivo
Giudizio di sintesi sulle condizioni generali di manutenzione dell'edificio, riferite anche allo stato di funzionalità degli impianti (elettrico, idrico, ecc.).

32/33 Proprietà
Specificare la natura della proprietà dell'edificio in esame, se pubblica e/o privata.

34 Morfologia
Inclinazione media della parte di pendio sul quale è situata l'ES.

35-36 Ubicazione
Da compilare solo nel caso si verifichi una o entrambe le seguenti condizioni:



37 Microzonazione sismica
Le informazioni vanno tratte dalle carte di microzonazione sismica del Comune nel quale ricade l'ES (conformi agli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e agli Standard di archiviazione predisposti della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M. 3907/2010). Riportare la condizione peggiore nella quale ricade l'ES: zona instabile (più pericolosa), zona stabile con amplificazione, zona stabile (meno pericolosa).

38-42 Tipo instabilità
Riportare tutte le tipologie di instabilità presenti, se nel campo 37 è stato scelto Instabile.

43-45 Localizzazione frana
Da compilare solo se è stata segnalata la presenza di una frana nel campo 38.

46 Rischio PAI
Per il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) fare riferimento alle delibere regionali e/o alle deliberazioni tecniche dei Comitati Istituzionali.

47 Area alluvionabile
E' da considerarsi alluvionabile un'area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 30 e 200 anni ($30<Tr\leq200$ in cui Tr è il Tempo di ritorno, rilevabile da studi per il PAI). In assenza di studi idrologici-idraulici, rientrano nella classe aree alluvionabili le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono aree morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE

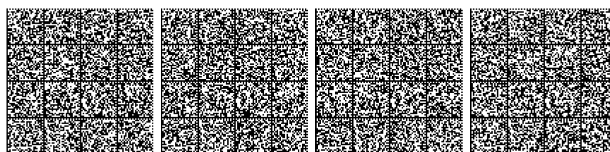
48 Identificativo Funzione Strategica
Nel caso in cui una funzione strategica si svolga in diverse Unità Strutturali (ad esempio una Prefettura composta da più Unità Strutturali) è necessario definire un identificativo unico, riferito alla funzione strategica, che le raggruppi. In tal modo le diverse schede ES, che dovranno essere compilate per le singole Unità Strutturali, avranno in questo campo lo stesso identificativo. E' opportuno che tale identificativo venga riportato dal responsabile dell'intero procedimento affinché verifichi che lo stesso codice non sia stato attribuito a diverse funzioni strategiche.

49 Struttura di gestione dell'emergenza
Indicare se l'Unità Strutturale rilevata è destinata ad una o più delle funzioni elencate in caso di emergenza sismica.

50-51 Destinazione d'uso - Uso originario, Uso attuale
Indicare la destinazione d'uso dell'edificio originaria (di progetto) e quella attuale. Nel caso di diverse destinazioni nella stessa Unità Strutturale, indicare la più importante ai fini della gestione dell'emergenza.
Il codice d'uso deve essere scelto tra quelli riportati nell'elenco seguente (derivato da CNR-GNDT, *Istruzioni per la compilazione della scheda di I livello*, Firenze 1996):

(In corsivo sono riportate le voci pertinenti con gli edifici strategici)

CODICE	DESTINAZIONE
S00	**Strutture per l'istruzione**
S01	Nido
S02	Scuola materna
S03	Scuola elementare
S04	Scuola Media inferiore - obbligo
S05	Scuola Media superiore
S06	Liceo
S07	Istituto professionale
S08	Istituto Tecnico
S09	Università (Facoltà umanistiche)
S10	Università (Facoltà scientifiche)
S11	Accademia e Conservatorio
S12	Uffici provveditorato e Rettorato
S20	***Strutture Ospedaliere e sanitarie***
S21	*Ospedale*
S22	*Casa di Cura*
S23	*Presidio sanitario - Ambulatorio*
S24	*A.S.L. (Azienda Sanitaria)*
S25	*INAM - INPS e simili*
S30	***Attività collettive civili***
S31	*Stato (uffici tecnici)*
S32	*Stato (Uffici amministrativi, finanziari)*
S33	*Regione*
S34	*Provincia*
S35	*Comunità Montana*
S36	*Municipio*
S37	*Sede comunale decentrata*
S38	*Prefettura*
S39	*Poste e Telegrafi*
S40	**Centro civico - Centro per riunioni**
S41	Museo - Biblioteca
S42	Carceri
S50	***Attività collettive militari***
S51	*Forze armate (escluso i Carabinieri)*
S52	*Carabinieri e Pubblica Sicurezza*
S53	*Vigili del Fuoco*
S54	*Guardia di Finanza*
S55	*Corpo Forestale dello Stato*
S60	**Attività collettive religiose**
S61	Servizi parrocchiali
S62	Edifici per il culto
S70	***Attività per servizi tecnologici a rete***
S71	*Acqua*
S72	*Fognature*
S73	*Energia Elettrica*
S74	*Gas*
S75	*Telefoni*



S76 *Impianti per le telecomunicazioni*
S80 ***Strutture per mobilità e trasporto***
S81 *Stazione ferroviaria*
S82 *Stazione autobus*
S83 *Stazione aeroportuale*
S84 *Stazione navale*
S90 ***Strutture con funzione residenziale***
S95 *Sede di protezione civile nazionale*
S96 *Sede di protezione civile regionale*
S97 *Sede di protezione civile provinciale*
S98 *Sede di protezione civile comunale o intercomunale*

52-53 Anno di progettazione e fine costruzione

Inserire l'anno di progettazione e l'anno di fine costruzione dell'edificio.

54 Esposizione - Persone mediamente presenti

Indicare il numero di persone mediamente presenti nell'edificio durante la sua fruizione ordinaria. Si ottiene moltiplicando il numero di persone occupanti l'edificio nelle 24 h per la frazione di giorno in cui l'edificio è effettivamente occupato. La frazione di giorno si evince dal campo 55.

55 Esposizione - Ore di fruizione al giorno

Indicare il numero medio giornaliero di ore durante le quali l'edificio è utilizzato.

56 Esposizione - Mesi di fruizione l'anno

Indicare il numero di mesi dell'anno durante i quali l'edificio è utilizzato.

57-58 Interventi dopo la costruzione

Indicare "sì", se l'edificio ha subito interventi strutturali successivamente alla costruzione e, in caso affermativo, specificare l'anno dell'ultimo intervento.

59 – 65 Interventi strutturali eseguiti

Indicare la tipologia degli interventi eseguiti sulla struttura, che hanno modificato in maniera significativa il comportamento strutturale. Nel caso in cui nessuno tra quelli elencati corrisponda all'intervento effettuato, indicare "altro". E' possibile segnalare più di un intervento.

66-74 Eventi subiti dalla struttura

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente (campi 66, 69, 72), la data in cui esso è avvenuto (campi 67, 70, 73), e la tipologia di intervento strutturale eventualmente eseguita a seguito dell'evento (campi 68, 71, 74).

I codici che descrivono il tipo di evento sono:
T = Terremoto;
F = Frana
A = Alluvione
I = Incendio o scoppio
C = cedimento fondale

I codici che descrivono la tipologia di intervento sono:
R = Riparazione
L = Rafforzamento locale
M = Miglioramento
A = Adeguamento

75 Verifica sismica

Indicare se sull'edificio sono state eseguite verifiche sismiche e, in caso affermativo, se finanziate o cofinanziate dal DPC.



SCHEDA AE1
(Aree di Emergenza, livello conoscitivo 1)

La scheda è divisa in **2 sezioni**: nella prima sezione saranno riportate informazioni utili all'identificazione dell'Area, nella seconda saranno invece riportate alcune caratteristiche dimensionali, naturali e infrastrutturali.

Le informazioni sono generalmente acquisite richiedendo di segnare le caselle corrispondenti. In alcune sezioni le caselle quadrate (☐) indicano la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; viceversa le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti più caselle quadrate(☐), si deve scrivere in stampatello, iniziando a scrivere il testo da sinistra. I numeri, invece, vanno incolonnati a destra.
La scheda va compilata tenendo conto delle caratteristiche medie valutate a vista, a meno di informazioni più precise fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente che coordina i rilievi.
L'area di emergenza è pre-individuata sulla base del Piano di emergenza comunale o provinciale o altro elaborato prodotto per fini di protezione civile/emergenza.

Sezione 1 – IDENTIFICATIVI

1-4 Data, Regione, Provincia, Comune, Località abitata
Indicare la data di compilazione, i dati di localizzazione: Regione, Provincia, Comune, località abitata, con i relativi codici Istat.

5 Identificativo Area di emergenza
Inserire l'identificativo univoco presente nella CTR a disposizione del rilevatore, corrispondente all'Area di emergenza in esame.

6 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione
E' possibile inserire fino a 4 identificativi di infrastrutture che collegano l'area con altre aree, edifici strategici o di accesso dall'esterno. A ciascuno degli identificativi inseriti deve corrispondere una scheda AC.

7 Mappa in allegato
Deve essere allegato uno stralcio di cartografia ad opportuna scala, o almeno uno schizzo a mano, che riporti in modo chiaro l'ubicazione dell'AE mediante identificazione delle vie che la delimitano.

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

8 Tipologia
Area di ammassamento: luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.
Area di ricovero: luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti abitativi di emergenza per alloggiare la popolazione evacuata. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l'allestimento e la gestione.

9-10 Piano di individuazione, Anno di approvazione/individuazione
Individuare il piano nel quale è riportata l'Area e indicare l'anno di approvazione. In assenza di un piano se l'Area è riportata in procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si preannunci e/o verifichi l'evento atteso, indicare "altro".

11 Numero di aggregati interferenti (H>d)
Si deve riportare il numero di aggregati (vedi scheda AS per la definizione), interferenti sull'Area di emergenza, ossia gli aggregati per i quali l'altezza (H) sia maggiore della distanza dell'aggregato dal punto più vicino del perimetro dell'Area (d). Dovranno essere inclusi anche gli aggregati interni all'area, per i quali dovranno essere compilate le schede AS.

12 Numero altri manufatti interferenti (H>d)
Numero di manufatti interferenti sull'Area di emergenza, che non siano aggregati, ossia Unità strutturali, Chiese, Teatri, Torri, Campanili, Ciminiere, ecc., per i quali l'altezza (H) sia maggiore della distanza dell'aggregato dal punto più prossimo del perimetro dell'Area (d).

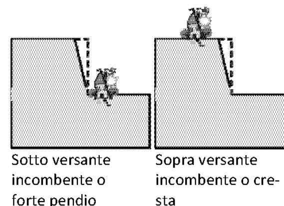
13-15 Superficie dell'area (mq), Dimensione rettangolo inscrivibile massima, Dimensione rettangolo inscrivibile minima
Queste indicazioni definiscono la grandezza e la regolarità geometrica dell'Area di Emergenza.

16 Pavimentazione e percorribilità
Acquisire e riportare le informazioni che si riferiscono alle condizioni peggiori.

17-19 Infrastrutture di servizio
Se le informazioni non sono già presenti nel Piano di emergenza, contattare l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Ente che coordina i rilievi.

20 Morfologia
Inclinazione media della parte di pendio sul quale è situata l'Area.

21-22 Ubicazione
Da compilare solo nel caso si verifichi una o entrambe le seguenti condizioni:



Sotto versante incombente o forte pendio | Sopra versante incombente o cresta

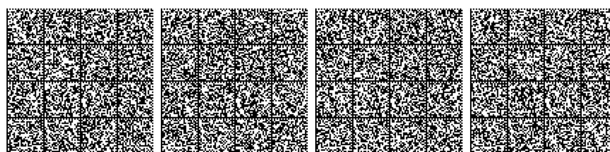
23 Microzonazione sismica
Le informazioni vanno tratte dalle carte di microzonazione sismica del Comune al quale appartiene l'Area di emergenza (conformi alla Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e agli Standard di archiviazione predisposti della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M. 3907/2010). Riportare se l'Area di emergenza ricade in una zona stabile, stabile con amplificazioni o instabile, indicando, se l'Area ricade su più microzone, la condizione peggiore: zona instabile (più pericolosa), zona stabile con amplificazione, zona stabile (meno pericolosa).

24-28 Tipo instabilità
Riportare tutte le tipologie di instabilità presenti se nel campo 23 è stato scelto Instabile.

29-31 Localizzazione frana
Da compilare solo se è stata segnalata la presenza di una frana nel campo 24.

32-34 Falda, Acque superficiali, Rischio PAI
Per le acque superficiali (ruscellamento) fare riferimento alla situazione climatica peggiore (autunno-inverno).
Per il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) fare riferimento alle delibere regionali e/o alle deliberazioni tecniche dei Comitati Istituzionali.

35 Area alluvionabile
E' da considerarsi alluvionabile un'area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 30 e 200 anni ($30<Tr\leq200$ in cui Tr è il Tempo di ritorno, rilevabile da studi per il PAI). In assenza di studi idrologici-idraulici, rientrano nella classe aree alluvionabili, le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono aree morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.



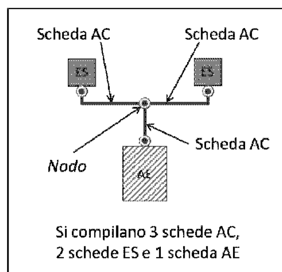
SCHEDA AC1

(Infrastrutture Accessibilità/Connessione, livello conoscitivo 1)

La scheda va compilata per le infrastrutture di accessibilità o connessione nell'ambito dell'Analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.
Le informazioni sono generalmente acquisite richiedendo di segnare le caselle corrispondenti. In alcune sezioni le caselle quadrate (☐) indicano la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; viceversa le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti più caselle quadrate(☐), si deve scrivere in stampatello, iniziando a scrivere il testo da sinistra. I numeri, invece, vanno incolonnati a destra.
La scheda va compilata tenendo conto delle caratteristiche medie valutate a vista, a meno di informazioni più precise fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente che coordina i rilievi.
Per infrastruttura di connessione si intende la strada, o la sequenza di strade, di collegamento fra un edificio strategico, o un'area di emergenza, e un altro edificio strategico, o un'altra area di emergenza.
Per infrastruttura di accessibilità si intende la strada, o la sequenza di strade, di collegamento fra il sistema di gestione dell'emergenza, costituito da edifici strategici, aree di emergenza e infrastrutture di connessione, e la viabilità principale esterna all'insediamento urbano.

Compilare una scheda per:
- Ciascuna infrastruttura che connette due elementi del sistema (per esempio un edificio strategico con un altro edificio strategico, un edificio strategico con un'area di emergenza o un'area di emergenza con un'area di emergenza)
- Ciascuna infrastruttura di accesso al sistema nel suo insieme dall'esterno

Nel caso di intersezione di infrastrutture verrà creato un "nodo" nel punto di intersezione. Una scheda verrà compilata per ciascuna infrastruttura che connette tale nodo con un edificio strategico, o l'area di emergenza.



Come per gli edifici strategici e le aree di emergenza, l'individuazione delle infrastrutture di connessione e accessibilità è desunta da eventuali piani di protezione civile o altri piani definiti a livello comunale o sovra comunale.
Le infrastrutture di connessione e di accessibilità dovranno essere:
- quelle individuate come condizione minima indispensabile per garantire il transito per almeno i veicoli a motore per il trasporto di persone (classificate in una delle categorie da A a F del Codice della Strada, d.lgs. 285/1992, art. 2);
- quelle individuate come eventuale condizione minima di ridondanza.

I nodi non vengono numerati.

Sezione 1 – IDENTIFICATIVI

1-4 Data, Regione, Provincia, Comune, Località abitata
Indicare la data di compilazione, i dati di localizzazione: Regione, Provincia, Comune, località abitata, con i relativi codici Istat.

5 Tipo infrastruttura
Indicare una sola delle due tipologie.

6 Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione
Codice univoco di identificazione (da riportare anche nella cartografia)

7 Mappa in allegato
Deve essere allegato uno stralcio di cartografia ad opportuna scala, o almeno uno schizzo a mano, che riporti in modo chiaro l'ubicazione dell'AC.

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

8-13 Categorie strade
Identificare tutte le categorie di strade (Codice della Strada, d.lgs. 285/1992, art. 2) presenti nel tratto considerato dalla scheda.

14-16 Larghezza sezione stradale (m), Lunghezza complessiva (m)
Dati dimensionali riferiti all'intero tratto considerato.

17 Lunghezza tratto stradale senza aggregati e manufatti interferenti
Dalla lunghezza complessiva (campo 16) vanno sottratte le estensioni dei fronti di tutti gli aggregati e altri manufatti incombenti (schede AS, ES e US).

18 Pavimentazione e percorribilità
Inserire solo la condizione peggiore.

19 Ostacoli e discontinuità
Inserire solo la pendenza maggiore.

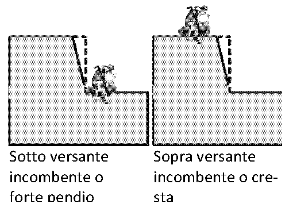
20-21 Numero aggregati interferenti (H>L), Numero altri manufatti interferenti (H>L)
Si deve riportare il numero di aggregati (scheda AS per la definizione) e il numero di altri manufatti (schede US e ES), incombenti sull'infrastruttura di accessibilità/connessione, per i quali l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato, o il manufatto, e il limite opposto della strada (L).

22-25 Elementi critici
Segnalare il numero di tutti gli elementi critici di attraversamento (Ferrovie in attraversamento e Ponti e viadotti attraversanti) o propri dell'infrastruttura (Ponti e viadotti e Tunnel artificiali o naturali).

26 Pendenza massima dell'asse stradale
In gradi, inserire la pendenza maggiore.

27 Morfologia
Inclinazione media della parte di pendio sul quale è situata l'Area.

28-29 Ubicazione
Da compilare solo nel caso si verifichi una o entrambe le seguenti condizioni:



30 Microzonazione sismica
Le informazioni vanno tratte dalle carte di microzonazione sismica del Comune al quale appartiene l'infrastruttura (conformi agli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e agli Standard di archiviazione predisposti della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M. 3907/2010). Riportare la condizione peggiore nella quale ricade l'infrastruttura: zona instabile (più pericolosa), zona stabile con amplificazione, zona stabile (meno pericolosa).

31-35 Tipo instabilità
Riportare tutte le tipologie di instabilità presenti se nel campo 30 è stato scelto Instabile.

36-38 Localizzazione frana
Da compilare solo se è stata segnalata la presenza di una frana nel campo 31.

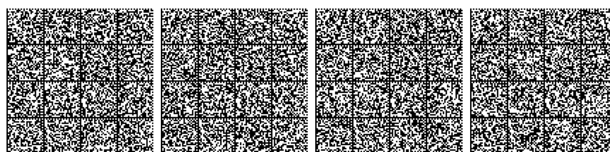
39-41 Falda, Acque superficiali, Rischio PAI



Per le Acque superficiali (ruscellamento) fare riferimento alla situazione climatica peggiore (autunno-inverno).
Per il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) fare riferimento alle delibere regionali e/o alle deliberazioni tecniche dei Comitati Istituzionali.

42 Area alluvionabile

E' da considerarsi alluvionabile un'area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 30 e 200 anni (30<Tr≤200 in cui Tr è il Tempo di ritorno, rilevabile da studi per il PAI). In assenza di studi idrologici-idraulici, rientrano nella classe aree alluvionabili, le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono aree morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.



SCHEDA AS1

(Aggregato Strutturale, livello conoscitivo 1)

La scheda va compilata per un intero aggregato strutturale (AS).
Per aggregato strutturale si intende un insieme non necessariamente omogeneo di edifici (unità strutturali), posti in sostanziale contiguità.
Le informazioni sono generalmente acquisite richiedendo di segnare le caselle corrispondenti. In alcune sezioni le caselle quadrate (☐) indicano la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; viceversa le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti più caselle quadrate(☐), si deve scrivere in stampatello, iniziando a scrivere il testo da sinistra. I numeri, invece, vanno incolonnati a destra.
La scheda va compilata tenendo conto delle caratteristiche medie valutate a vista, a meno di informazioni più precise fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente che coordina i rilievi.
L'Aggregato è pre-individuato sulla base della Carta Tecnica Regionale (CTR). In ogni caso l'osservazione sul campo può determinare anche una successiva suddivisione, o accorpamento motivato, del poligono.

Prima di compilare la scheda US è necessario compilare le schede AS. In tal modo saranno state risolte anche le eventuali incoerenze di identificazione degli AS (accorpamenti o suddivisioni non riportati nella mappa). Pertanto al momento della compilazione della scheda US, il rilevatore dovrà essere in possesso:

1. Della mappa (CTR) ove sono riportati gli identificativi degli AS, come corretti in fase di identificazione sul campo.
2. Della eventuale scheda AS compilata, dell'Aggregato Strutturale di cui l'US fa parte.

La **procedura per la compilazione della scheda AS**, che deve avvenire sul campo, è riassumibile nel modo seguente:

1. Identificare l'AS trovando la corrispondenza sulla mappa e verificare la corretta delimitazione.
   La delimitazione dell'AS è in generale definita da strade o spazi non costruiti. In molti casi, pertanto, l'aggregato è equivalente a quello che comunemente, dal punto di vista urbanistico, viene definito isolato.
   In presenza di elementi come archi di contrasto, passaggi coperti, ecc., che fungono da collegamento con gli aggregati adiacenti sarà compito del rilevatore valutare caso per caso tali elementi, in base alla loro estensione e funzione strutturale, così da stimare se il livello di collegamento conseguito tra gli aggregati sia tale da potersi considerare, a tutti gli effetti, un unico grande AS.
2. Attribuire gli identificativi su mappa, se non sono stati riportati quelli provenienti dalla CTR stessa, o se non ne sono stati generati di nuovi da parte di chi ha predisposto la stampa. Non vi devono essere ripetizioni nell'ambito dello stesso Comune (vedi procedura descritta nella Scheda INDICE).
3. Suddivisione dell'aggregato in più aggregati. Nei casi in cui si rilevasse discordanza fra mappa e rilevamento su campo (per esempio nella mappa è indicato come unico AS ciò che al momento del rilevamento è invece identificabile come 2 o più aggregati) si riporta la suddivisione in mappa e si aggiunge a destra dell'identificativo un numero sequenziale (01, 02, 03, ecc.), ossia un "sub-identificativo AS".
4. Accorpamento aggregati. In caso di accorpamento di 2 o più aggregati inizialmente individuati come aggregati separati in mappa, si considererà come codice unico quello di uno degli aggregati. In mappa verrà indicato l'identificativo da sopprimere.
5. Identificazione US. Se l'AS è costituito da più US procedere nel modo seguente:
   a. Riportare sulla mappa le linee di divisione delle US (anche se sono Edifici Strategici) per tutto l'AS.
   b. Attribuire gli identificativi alle US (anche se sono Edifici Strategici), a partire dal numero 1, in sequenza (1, 2, 3, ecc.), possibilmente iniziando dall'US posta a Nord-Est e proseguendo in senso antiorario.
6. Compilare la scheda AS.

Sezione 1 – IDENTIFICATIVI

1-5 Data, Regione, Provincia, Comune, Località abitata, Sezione censuaria

Indicare la data di compilazione, i dati di localizzazione: Regione, Provincia, Comune, Località abitata, Sezione censuaria con i relativi codici Istat.

6 Identificativo Aggregato Strutturale

Inserire l'identificativo univoco presente nella mappa a disposizione del rilevatore, corrispondente all'AS in esame.
Riportare l'identificativo sulla scheda utilizzando le prime 10 caselle delle 12 messe a disposizione (allineando a destra l'identificativo). Alle due caselle rimanenti sulla destra verrà attribuito "00", a meno dei casi in cui nella mappa è stato suddiviso l'AS e sono stati attribuiti "sub-identificativi AS" (vedi sopra, procedura per la compilazione della scheda AS).

7 Identificativo Area di Emergenza

Inserire l'identificativo dell'eventuale Area di Emergenza sulla quale interferisce l'AS.

8 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione

E' possibile inserire fino a 4 identificativi di infrastrutture di accessibilità/connessione. A ciascuno dei codici inseriti deve corrispondere una scheda AC.

9 Mappa in allegato

Deve essere allegato uno stralcio di cartografia ad opportuna scala, o almeno uno schizzo a mano, che riporti in modo chiaro l'ubicazione dell'AS mediante identificazione delle vie che lo delimitano e la sua suddivisione in Unità Strutturali (US). Per US si intende una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche (v. scheda US) e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche. Tutte le US, compresi eventuali ES, individuati nell'AS dovranno essere numerate in modo progressivo.

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

10 Numero totale Unità Strutturali (US)

Si deve riportare il numero totale di US individuate nell'AS. Tale numero deve essere congruente con la numerazione riportata in mappa.

11 (di cui) Numero US con funzioni strategiche

Si deve riportare il numero di unità strutturali con funzioni strategiche (schede ES) presenti nell'AS. E' un sottoinsieme del numero totale delle Unità Strutturali (campo 10).

12 (di cui) Numero US caratterizzate da grandi luci (chiese, teatri, palazzi storici,...)

Numero di US, sottoinsieme del numero totale di cui alla voce 10, con caratteristiche "specialistiche" da un punto di vista tipologico strutturale. Sono da considerarsi "specialistici" edifici quali Teatri, Chiese e Palazzi, questi ultimi da ritenersi tali solo nel caso in cui siano caratterizzati da sistemi strutturali complessi (chiostri, strutture voltate a più livelli, ampie luci o altezze di interpiano > 4 m).

13, 14, 15 Numero US, Muratura, C.a., Altre strutture

Per ognuna delle tre voci inserire il Numero di US con struttura portante verticale in muratura (13), in c.a. (14) o altro tipo di struttura (15). La somma delle tre voci 13, 14 e 15 deve coincidere con il Numero totale di US di cui alla voce 10.

16 Altezza media all'imposta della copertura (m)

Media delle altezze delle US di cui è costituito l'AS. Ciascuna altezza è riferita alla misura, anche stimata in base al numero di piani, presa da terra all'imposta della quota di copertura dell'US.



17 Superficie coperta (mq)
Superficie coperta dell'AS, intesa come impronta a terra dello stesso. In mancanza di dati metrici precisi, il dato può anche derivare da una stima di massima delle dimensioni principali dell'AS.

18-19 Numero piani minimo, Numero piani massimo
Inserire rispettivamente il numero di piani minimo e massimo tra tutte le US di cui l'AS è costituito. In caso di numero di piani omogeneo su tutto l'AS, inserire il medesimo numero su entrambe le voci 18 e 19.

20 Lunghezza fronte su infrastruttura di Accessibilità/Connessione (m)
Inserire la lunghezza del fronte AS prospettante la viabilità di accesso o connessione, desunta da apposita mappa messa a punto dagli Uffici Comunali, o dall'Ente che coordina i rilievi.

21 Numero US interferenti su infrastruttura di Accessibilità/Connessione (H>L)
Indicare il numero di US la cui altezza (H), misurata all'imposta della copertura, sia maggiore della distanza tra l'US e il limite opposto della strada (L).

22 Interazioni tra US – Volte ed archi di interconnessione
Indicare la presenza di volte o archi di interconnessione all'interno dell'AS.

23 Interazioni tra US – Rifusioni o intasamenti
Per rifusione si intende una "fusione" integrale o parziale, tra US contigue originariamente autonome, spesso legata al regime delle proprietà, in una fase successiva alla data di costruzione. Per intasamento si intende la chiusura di un vuoto (cellula) dell'AS, in origine non edificato, mediante costruzione in tempi successivi di una US interposta tra le preesistenti.

24 Regolarità strutturale – Disallineamento tra quote di imposta della copertura
Per disallineamento si intendono differenze tra le quote di imposta della copertura di US tra loro adiacenti di entità > 1m. Indicare "sì", se riscontrato in almeno il 30% delle US.

25 Regolarità strutturale – Disallineamento tra quote orizzontamenti
Per disallineamento si intendono apprezzabili differenze tra le quote degli orizzontamenti fra le diverse US. La valutazione va fatta con riferimento a tutti i fronti esterni dell'AS, da ispezione esterna, basandosi sulle quote di finestre e portefinestre. Indicare "sì", se riscontrato in almeno il 30% delle US.

26 Regolarità strutturale – Disallineamento pareti di facciata
Per disallineamento si intende una sporgenza o una rientranza di entità ≥ 1 m tale da alterare in modo significativo l'andamento lineare della parete di facciata. Tale irregolarità va segnalata anche quando riscontrata in forma isolata.

27 Regolarità strutturale – Disallineamento negli spazi interni
Disallineamento riferito ai soli spazi interni. Per disallineamento si intende una sporgenza o una rientranza di entità ≥ 1 m tale da alterare in modo significativo l'andamento lineare della parete di facciata, ed è solitamente dovuto al processo di accrescimento spontaneo dell'AS.

28 Regolarità strutturale – Testata snella
Con riferimento all'impianto planimetrico, si definisce "snella", la testata terminale dell'AS, le cui dimensioni principali (L lunghezza e B larghezza della testata) siano nel rapporto L/B>4.

29 Ulteriori elementi di vulnerabilità - Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati
Presenza di elementi strutturali o non strutturali aggiunti in una fase successiva alla costruzione dell'edificio, per lo più con materiali e tecniche difformi da quelli dell'US cui appartengono e connotati da un debole o assente livello di collegamento con le strutture portanti di quest'ultima. Ci si riferisce in particolare ad elementi quali corpi scala esterni, pensiline, balconi o superfetazioni, purché visibilmente posticci e non facenti parte del disegno originale dell'edificio. Indicare "sì", se riscontrata in almeno il 30% delle US.

30 Ulteriori elementi di vulnerabilità - Sistema di bucature incongruo
Riferibile al sistema di aperture (porte, finestre, nicchie per impianti) delle pareti esterne dell'AS e in modo particolare alle US in muratura. Valutazione da effettuare per singola US.
Si definisce "incongruo" quando il sistema di bucature è caratterizzato da almeno una delle seguenti anomalie:

a. Presenza di aperture, anche ad un solo piano dell'US, particolarmente ampie (> 4 mq);
b. Presenza di diffuso sistema di aperture con forti disallineamenti in verticale o orizzontale, che compromettono, rispettivamente, la continuità dei maschi murari o delle fasce interpiano;
c. Presenza di allineamenti di bucature in prossimità dei setti perpendicolari.

Indicare "sì", se riscontrato in almeno il 30% delle US.

31 Ulteriori elementi di vulnerabilità - Pilastri isolati, portici, piani pilotis
Indicare "sì", se si riscontra la presenza in almeno il 30% delle US.

32 Ulteriori elementi di vulnerabilità - Sopraelevazioni, altane, torrini
Presenza di elementi "svettanti" dal corpo dell'US, come sopraelevazioni (anche arretrate), altane, torrini e comignoli particolarmente elevati. Indicare "sì", se riscontrata in almeno il 30% delle US.

33 Ulteriori elementi di vulnerabilità - Torri, campanili, ciminiere
Indicare "sì", se è presente almeno una torre, o un campanile, o una ciminiera.

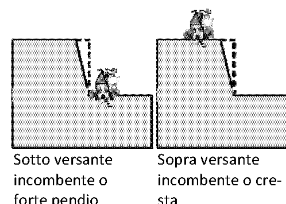
34 Ulteriori elementi di vulnerabilità - US degradate o danneggiate
Presenza di US in forte debito manutentivo, in stato di abbandono o con danni strutturali visibili. Indicare "sì", se riscontrata in almeno il 30% delle US.

35 Rinforzi e miglioramento – Diffuso sistema di tiranti e catene
Presenza di presìdi di rinforzo quali catene o tiranti, facilmente individuabili anche dall'esterno dalla posizione dei capichiave. Indicare "sì", se almeno nel 70% delle US vi è la presenza di tali presìdi.

36 Rinforzi e miglioramento – Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico
Questa informazione può essere fornita solo nei casi in cui si disponga di informazioni specifiche fornite dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente che coordina i rilievi.
Indicare "sì", se almeno il 70% delle US è stato sottoposto ad interventi.

37 Morfologia
Inclinazione media della parte di pendio sul quale è situato l'AS.

38-39 Ubicazione
Da compilare solo nel caso si verifichi una o entrambe le seguenti condizioni:



Sotto versante incombente o forte pendio	Sopra versante incombente o cresta

40 Microzonazione sismica
Le informazioni vanno tratte dalle carte di microzonazione sismica del Comune nel quale ricade l'AS (conformi agli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e agli Standard di archiviazione predisposti della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M. 3907/2010). Riportare la condizione peggiore nella quale ricade l'AS: zona instabile (più pericolosa), zona stabile con amplificazione, zona stabile (meno pericolosa).

41-45 Tipo instabilità
Riportare tutte le tipologie di instabilità presenti se nel campo 40 è stato scelto Instabile.

46-48 Localizzazione frana
Da compilare solo se è stata segnalata la presenza di una frana nel campo 41.

49 Rischio PAI
Per il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) fare riferimento alle delibere regionali e/o alle deliberazioni tecniche dei Comitati Istituzionali.



50 Area alluvionabile

E' da considerarsi alluvionabile un'area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 30 e 200 anni ($30<Tr\leq200$ in cui Tr è il Tempo di ritorno, rilevabile da studi per il PAI). In assenza di studi idrologici-idraulici, rientrano nella classe aree alluvionabili, le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono aree morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.



SCHEDA US1

(Unità Strutturali, livello conoscitivo 1)

La scheda va compilata per un intero edificio, intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche, nonché per differenza di altezza, piani sfalsati e così via.
Prima di compilare la scheda US è necessario compilare le schede AS. In tal modo saranno state risolte anche le eventuali incoerenze di identificazione degli AS (accorpamenti o suddivisioni non riportati nella mappa). Pertanto al momento della compilazione della scheda US, il rilevatore dovrà essere in possesso:

1. Della mappa (CTR) ove sono riportati gli identificativi degli AS, come corretti in fase di identificazione sul campo.
2. Della eventuale scheda AS compilata, dell'Aggregato Strutturale di cui l'US fa parte.

La procedura per la compilazione della scheda US, che deve avvenire sul campo, è riassumibile nel modo seguente (vedi procedura per la compilazione della scheda AS):

1. Identificare l'US trovando la corrispondenza sulla mappa.
2. Se l'US ricade all'interno di un AS.
   a. Riportare gli identificativi di Aggregato Strutturale e di Unità Strutturale già attribuiti nella mappa allegata alla scheda AS negli appositi campi della scheda US.
   b. Compilare la scheda US.
3. Se l'US non ricade all'interno di un AS:
   a. Riportare l'identificativo dell'Aggregato strutturale rilevabile dalla mappa nell'apposito campo della scheda US e inserire il numero 999 nel campo identificativo dell'Unità strutturale.
   b. Compilare la scheda US.

L'Unità Strutturale (US) è identificata attraverso un identificativo di Unità Strutturale e un identificativo di Aggregato Strutturale di appartenenza.
Le informazioni sono generalmente acquisite richiedendo di segnare le caselle corrispondenti. In alcune sezioni le caselle quadrate (□) indicano la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; viceversa le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti più caselle quadrate(□), si deve scrivere in stampatello, iniziando a scrivere il testo da sinistra. I numeri, invece, vanno incolonnati a destra.
La scheda va compilata tenendo conto delle caratteristiche medie valutate a vista. Non sono richieste informazioni che comportano l'accesso all'interno dell'edificio. Informazioni specifiche richieste dalla scheda potranno essere fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Ente che coordina i rilievi.
Ulteriori indicazioni sulle modalità di rilevamento possono essere desunte dal Manuale di compilazione della scheda Aedes sul sito Internet del Dipartimento della protezione civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=188&cms_pk=17654

Sezione 1 – IDENTIFICATIVI

1-5 Data, Regione, Provincia, Comune, Località abitata, Sezione censuaria

Indicare la data di compilazione, i dati di localizzazione: Regione, Provincia, Comune, Località abitata e Sezione censuaria con i relativi codici Istat.

6 Identificativo Aggregato Strutturale

Inserire l'identificativo dell'AS di cui fa parte l'US in esame, desunto dalla scheda AS. In caso di US isolate, ossia non appartenenti ad un AS, inserire l'identificativo desunto dalla mappa.

7 Identificativo Unità Strutturale

Nel caso di US appartenenti ad un AS, inserire l'identificativo US riportato nella mappa allegata alla scheda AS. Nel caso di US isolata, ossia non appartenente ad un AS, inserire il numero 999.

8 Identificativo Area di Emergenza

Inserire l'identificativo dell'eventuale Area di emergenza sulla quale interferisce l'US.

9 Identificativi infrastrutture Accessibilità/Connessione

E' possibile inserire fino a 4 identificativi di infrastrutture di Accessibilità/Connessione. Per ciascuno degli identificativi inseriti deve corrispondere una scheda AC.

10-11 Indirizzo e civico

Inserire l'indirizzo e il civico dell'edificio in esame. Nel caso di più civici riportarne almeno uno, possibilmente corrispondente all'accesso principale all'edificio, se identificabile.

12 Mappa in allegato

Deve essere allegato uno stralcio di cartografia ad opportuna scala, o almeno uno schizzo a mano, che riporti in modo chiaro l'ubicazione dell'US mediante identificazione delle vie che lo delimitano. Se l'US appartiene a un AS, dovrà essere riportato almeno l'intero AS e la sua suddivisione in Unità Strutturali (US). Tutte le US individuate nell'AS dovranno essere numerate in modo progressivo. Evidenziare il contorno della US rilevata nella scheda.

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

13 – 14 Posizione nell'aggregato

Nel caso di US isolata, ossia non inserita in un AS, indicare "sì" nel campo 13. Nel caso di US inserita in un AS indicare la posizione della US nel contesto urbano tra le possibilità previste nel campo 14.

15 Fronte interferente su infrastruttura Accessibilità/Connessione (AC)

Indicare "sì", se la US presenta almeno un fronte interferente su una delle infrastrutture di AC. Si definisce interferente il fronte la cui altezza (H), misurata all'imposta della copertura, sia maggiore della distanza tra la US e il limite opposto della strada (L).

16-17 Unità strutturale specialistica

Si definisce specialistica una US con caratteristiche non ordinarie, caratterizzate da comportamenti strutturali particolari, riconducibili alle tipologie quali chiese, teatri, torri, campanili, ciminiere o altro.

18-19 Numero piani totali (inclusi interrati), Piani interrati

Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato delle fondazioni incluso quello di sottotetto, solo se praticabile. Considerare interrati i piani che lo sono per più di metà della loro altezza.

20 Altezza media di piano (m)

Indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

21 Altezza all'imposta della copertura

Inserire l'altezza totale all'imposta della copertura (anche stimata).

22 Volume unico su AC

Per volume unico s'intende la presenza di doppie altezze, o volumi unici privi di solai intermedi, prospettanti le infrastrutture di AC.

23 Superficie media di piano (mq)

Indicare la superficie (in metri quadrati) che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani presenti nella US.

24 Struttura portante verticale

Indicare la tipologia di struttura portante verticale prevalente dell'edificio, secondo le tipologie riportate.

25 Tipo di muratura

Riportare la qualità muraria basandosi sull'osservazione del paramento. Nel caso di pareti intonacate o nei casi in cui non sia possibile pervenire ad un giudizio di qualità indicare "non identificata".



26 Cordoli o catene
Segnalare la presenza di tiranti e/o cordoli riscontrabili dall'esterno. La presenza di catene va segnalata solo quando significativa per numero e disposizione.

27 Pilastri isolati
Indicare la presenza di eventuali pilastri isolati (in muratura, c.a. o altro), anche se più di uno (come nel caso di un portico).

28 Piano Pilotis
Indicare se è presente un piano pilotis in pilastri, al piano terra o a uno dei piani superiori.

29 Sopraelevazione
Indicare "sì", se è presente una sopraelevazione.

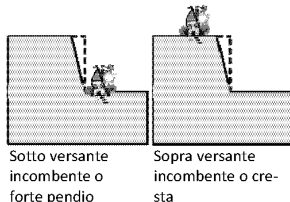
30 Danno strutturale
Per danno leggero s'intende un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di possibili cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere scongiurate.
Per danno medio-grave s'intende un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura, senza che però venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali. Sono possibili cadute di oggetti non strutturali.
Per danno gravissimo s'intende un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

31 Stato manutentivo
Giudizio di sintesi sulle condizioni generali di manutenzione dell'edificio, riferite anche allo stato di funzionalità degli impianti (elettrico, idrico, ecc.).

32-33 Proprietà
Specificare la natura della proprietà dell'edificio in esame, se pubblica e/o privata.

34 Morfologia
Inclinazione media della parte di pendio sul quale è situata l'US.

35-36 Ubicazione
Da compilare solo nel caso si verifichi una o entrambe le seguenti condizioni:



37 Microzonazione sismica
Le informazioni vanno tratte dalle carte di microzonazione sismica del Comune nel quale ricade l'US (conformi agli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e agli Standard di archiviazione predisposti della Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M. 3907/2010). Riportare la condizione peggiore nella quale ricade l'US: zona instabile (più pericolosa), zona stabile con amplificazione, zona stabile (meno pericolosa).

38-42 Tipo instabilità
Riportare tutte le tipologie di instabilità presenti se nel campo 37 è stato scelto Instabile.

43-45 Localizzazione frana
Da compilare solo se è stata segnalata la presenza di una frana nel campo 38.

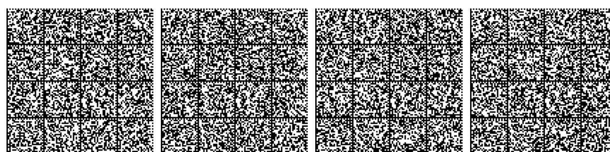
46 Rischio PAI
Per il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) fare riferimento alle delibere regionali e/o alle deliberazioni tecniche dei Comitati Istituzionali.

47 Area alluvionabile
E' da considerarsi alluvionabile un'area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 30 e 200 anni (30<Tr≤200 in cui Tr è il Tempo di ritorno, rilevabile da studi per il PAI). In assenza di studi idrologici-idraulici, rientrano nella classe aree alluvionabili, le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono aree morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Sezione 3 CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 Destinazione d'uso (attuale)
Indicare la destinazione d'uso attuale dell'edificio. Il codice d'uso deve essere scelto tra quelli riportati nell'elenco seguente (derivato da CNR-GNDT, *Istruzioni per la compilazione della scheda di I livello*, Firenze 1996):

CODICE	DESTINAZIONE
S00	**Strutture per l'istruzione**
S01	Nido
S02	Scuola materna
S03	Scuola elementare
S04	Scuola Media inferiore - obbligo
S05	Scuola Media superiore
S06	Liceo
S07	Istituto professionale
S08	Istituto Tecnico
S09	Università (Facoltà umanistiche)
S10	Università (Facoltà scientifiche)
S11	Accademia e Conservatorio
S12	Uffici provveditorato e Rettorato
S20	**Strutture Ospedaliere e sanitarie**
S21	Ospedale
S22	Casa di Cura
S23	Presidio sanitario - Ambulatorio
S24	A.S.L. (Azienda Sanitaria)
S25	INAM - INPS e simili
S30	**Attività collettive civili**
S31	Stato (uffici tecnici)
S32	Stato (Uffici amministrativi, finanziari)
S33	Regione
S34	Provincia
S35	Comunità Montana
S36	Municipio
S37	Sede comunale decentrata
S38	Prefettura
S39	Poste e Telegrafi
S40	**Centro civico - Centro per riunioni**
S41	Museo - Biblioteca
S42	Carceri
S50	**Attività collettive militari**
S51	Forze armate (escluso i Carabinieri)
S52	Carabinieri e Pubblica Sicurezza
S53	Vigili del Fuoco
S54	Guardia di Finanza
S55	Corpo Forestale dello Stato
S60	**Attività collettive religiose**
S61	Servizi parrocchiali
S62	Edifici per il culto
S70	**Attività per servizi tecnologici a rete**
S71	Acqua
S72	Fognature
S73	Energia Elettrica
S74	Gas
S75	Telefoni
S76	Impianti per le telecomunicazioni
S80	**Strutture per mobilità e trasporto**
S81	Stazione ferroviaria
S82	Stazione autobus
S83	Stazione aeroportuale
S84	Stazione navale



S90	**Strutture con funzione residenziale**
S95	Sede di protezione civile nazionale
S96	Sede di protezione civile regionale
S97	Sede di protezione civile provinciale
S98	Sede di protezione civile comunale o intercomunale

Riportare il codice dei raggruppamenti (nell'elenco sono in **grassetto**), se non è possibile riportare il codice specifico.

49 Tipo e numero unità d'uso

Indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio e per ogni uso dichiarato specificarne (tra parentesi) il numero di unità d'uso. Queste ultime sono riferite, ad esempio, al numero di appartamenti, esercizi commerciali o altro.

50 Epoca di costruzione e ristrutturazione

È possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture portanti.

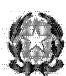
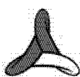
51 Utilizzazione

Percentuale stimata di utilizzazione dell'edificio in termini spaziali e temporali. L'utilizzazione è misurata con la somma dei prodotti tra le percentuali dei volumi dell'edificio per le relative percentuali di utilizzazione temporale. In caso di edificio non utilizzato si possono specificare diverse situazioni tra le quali lo stato di abbandono riferito ad un cattivo stato di conservazione e/o funzionalità.

52 Occupanti

Indicare il numero di persone mediamente presenti con continuità nell'edificio per ragioni di residenza o attività. Gli abitanti delle seconde case non sono pertanto da considerare tra gli occupanti.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

INDICE
versione 1.0

	Data	__ __ / __ __ / __ __ __ __	Cod ISTAT
1	Regione		
2	Provincia		
3	Comune		

4	Soggetto realizzatore	
5	Ufficio/Unità produttiva	
6	Responsabile del procedimento	

firma ______________________________

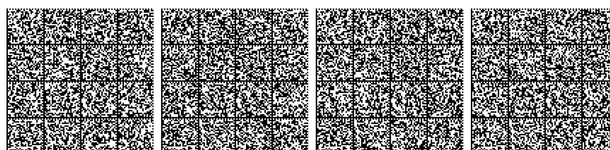
Edifici strategici
Numero schede

Aree di emergenza
Numero schede

Infrastrutture di accessibilità/connessione
Numero schede

Aggregati strutturali
Numero schede

Unità strutturali
Numero schede



ES 1





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO
versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione / / — Cod ISTAT

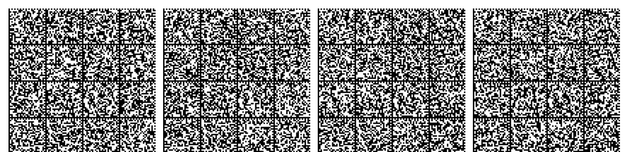
1 Regione
2 Provincia
3 Comune
4 Località abitata
5 Sezione censuaria
6 Identificativo Aggregato Strutturale
7 Identificativo Unità Strutturale
8 Identificativo Area di Emergenza
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione — a — b — c — d
10 Indirizzo — 11 Civico
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata Sì No — 14 Interna D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (AC) — Sì No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA — Sì No — 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) — 19 PIANI INTERRATI 0 1 2 ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) — ≤2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC — Sì No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE — C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
25 TIPO MURATURA — Buona Cattiva Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE Sì No
27 PILASTRI ISOLATI — Sì No — 28 PIANO PILOTIS Sì No — 29 SOPRAELEVAZIONI Sì No
30 DANNO STRUTTURALE — Gravissimo Medio - grave Leggero Assente — 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETÀ — 32 Pubblica — 33 Privata
34 MORFOLOGIA — Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE — 35 Sotto versante incombente o forte pendio — 36 Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile
Tipo instabilità — 38 Frana — 39 Liquefazione — 40 Faglia attiva e capace — 41 Cedimenti differenziali — 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA — Localizzazione frana — 43 Interferente con l'edificio strategico — 44 A monte — 45 A valle
46 Rischio PAI — R1 R2 R3 R4 — 47 Area alluvionabile Sì No

Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA
49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA — Ccs Dicomac Com Coi Coc
DESTINAZIONE D'USO — 50 Uso originario — 51 Uso attuale
52 ANNO DI PROGETTAZIONE — 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE
ESPOSIZIONE — 54 Persone mediamente presenti — 55 Ore fruizione nel giorno — 56 Mesi fruizione nell'anno
INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI — 57 Interventi dopo la costruzione Sì No — 58 Anno
59 Ampliamenti
60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
63 Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
65 Altro
EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA — 66 Codice evento — 67 Data / / — 68 Tipo intervento
69 Codice evento — 70 Data / / — 71 Tipo intervento
72 Codice evento — 73 Data / / — 74 Tipo intervento
75 VERIFICA SISMICA — Effettuata (cofinanziata da DPC) Effettuata (altri finanziamenti) Non effettuata



ES 1

Mappa



AE 1





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AREA DI EMERGENZA
versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione __ __ / __ __ / __ __ __ __ — Cod ISTAT

1 Regione

2 Provincia

3 Comune

4 Località abitata

5 Identificativo Area di Emergenza

6 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione — a — b — c — d

7 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

8 TIPOLOGIA — Ammassamento — Ricovero

9 PIANO DI INDIVIDUAZIONE — Piano di emergenza comunale — Piano di emergenza provinciale — Altro

10 ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE

11 NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>d)

12 NUMERO ALTRI MANUFATTI INTERFERENTI (H>d)

13 SUPERFICIE DELL'AREA (mq)

DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m) — 14 Massima — 15 Minima

16 PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ
- Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
- Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
- Fondo naturale
- Fondo naturale non praticabile

INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

17	Acqua	Assenti	Da predisporre (allacci nelle vicinanze)	Da predisporre (allacci lontani)	Presenti
18	Elettricità	Assenti	Da predisporre (allacci nelle vicinanze)	Da predisporre (allacci lontani)	Presenti
19	Fognatura	Assenti	Da predisporre (allacci nelle vicinanze)	Da predisporre (allacci lontani)	Presenti

20 MORFOLOGIA — Pianeggiante — Su leggero pendio (15°÷30°) — Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 21 Sotto versante incombente o forte pendio — 22 Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA
- 23 Zona MS (condizione peggiore) — Stabile — Stabile con amplificazioni — Instabile
- Tipo instabilità — 24 Frana — 25 Liquefazione — 26 Faglia attiva e capace — 27 Cedimenti differenziali — 28 Cavità sotterranee

GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
- Localizzazione frana — 29 Interferente con l'area di emergenza — 30 A monte — 31 A valle
- 32 Falda — Assente — Freatica — Artesiana
- 33 Acque superficiali — Assenti — Ruscellamento diffuso — Ruscellamento concentrato
- 34 Rischio PAI — R1 — R2 — R3 — R4 — 35 Area alluvionabile — Sì — No



AE 1

Mappa



AC 1





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITÀ /CONNESSIONE

versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione __ / __ / ____ Codice ISTAT

1 Regione

2 Provincia

3 Comune

4 Località abitata

5 Tipo infrastruttura ○ Accessibilità ○ Connessione

6 Identificativo infrastrutture di Accessibilità/Connessione

7 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

CATEGORIE STRADE
- 8 A: autostrade urbane ed extraurbane
- 9 B: extraurbane principali
- 10 C: extraurbane secondarie
- 11 D: urbane di scorrimento
- 12 E: urbane di quartiere
- 13 F: locali

LARGHEZZA SEZIONE STRADALE (m) 14 Massima 15 Minima

16 LUNGHEZZA COMPLESSIVA (m)

17 LUNGHEZZA TRATTO STRADALE SENZA AGGREGATI E MANUFATTI INTERFERENTI (m)

18 PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ (condizione del tratto peggiore)
- ○ Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
- ○ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
- ○ Strada bianca in buone condizioni o pavimentata accidentata
- ○ Percorribilità carrabile ridotta per tracciato, sezione, fondo o unico accesso

19 OSTACOLI E DISCONTINUITÀ (condizione del tratto peggiore)
- ○ Discontinuità di tracciato o di sezione assenti o molto lievi
- ○ Discontinuità moderate di tracciato o di sezione (curve strette, lievi strettoie, ecc.)
- ○ Discontinuità elevate di tracciato o sezione, passaggi a livello, scalinate
- ○ Interruzione del percorso (strada a fondo chiuso/unico accesso carrabile)

20 NUMERO AGGREGATI INTERFERENTI (H>L)

21 NUMERO ALTRI MANUFATTI INTERFERENTI (H>L)

ELEMENTI CRITICI (numero)
- 22 Ferrovie in attraversamento
- 23 Ponti e viadotti
- 24 Tunnel artificiali o naturali
- 25 Ponti e viadotti attraversanti

26 PENDENZA MASSIMA DELL'ASSE STRADALE °

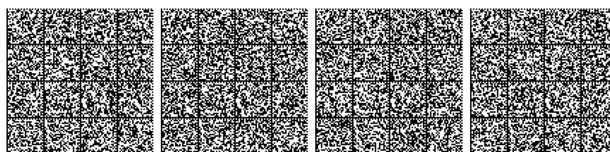
27 MORFOLOGIA ○ Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE 28 Sotto versante incombente o forte pendio 29 Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA
- 30 Zona MS (condizione peggiore) ○ Stabile ○ Stabile con amplificazioni ○ Instabile
- Tipo instabilità 31 Frana 32 Liquefazione 33 Faglia attiva e capace 34 Cedimenti differenziali 35 Cavità sotterranee

39 / 40 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA
- Localizzazione frana 36 Interferente con l'infrastruttura 37 A monte 38 A valle
- Falda ○ Assente ○ Freatica ○ Artesiana
- Acque superficiali ○ Assenti ○ Ruscellamento diffuso ○ Ruscellamento concentrato

41 Rischio PAI ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 42 Area alluvionabile ○ Sì ○ No



AC 1

Mappa



AS 1





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

AGGREGATO STRUTTURALE
versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione ___ / ___ / ___ Cod ISTAT

1 Regione

2 Provincia

3 Comune

4 Località abitata

5 Sezione censuaria

6 Identificativo Aggregato Strutturale

7 Identificativo Area di Emergenza

8 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a b c d

9 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

10 NUMERO TOTALE UNITÀ STRUTTURALI (US)

11 (di cui) NUMERO US CON FUNZIONI STRATEGICHE

12 (di cui) NUMERO US CARATTERIZZATE DA GRANDI LUCI (chiese, teatri, palazzi storici,..)

NUMERO US 13 Muratura 14 C.a. 15 Altre strutture

16 ALTEZZA MEDIA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA (m) 17 SUPERFICIE COPERTA (mq)

18 NUMERO PIANI MINIMO 19 NUMERO PIANI MASSIMO

20 LUNGHEZZA FRONTE SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (m)

21 NUMERO US INTERFERENTI SU INFRASTRUTTURA DI ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L)

INTERAZIONI TRA US	22	Volte e archi di interconnessione	sì	no
	23	Rifusioni o intasamenti	sì	no
REGOLARITÀ STRUTTURALE	24	Disallineamento tra quote di imposta della copertura	sì	no
	25	Disallineamento tra quote orizzontamenti	sì	no
	26	Disallineamento pareti di facciata	sì	no
	27	Disallineamento negli spazi interni	sì	no
	28	Testata snella	sì	no
ULTERIORI ELEMENTI DI VULNERABILITÀ	29	Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati (corpi scala, pensiline, balconi)	sì	no
	30	Sistema di bucature incongruo	sì	no
	31	Pilastri isolati, portici, piani pilotis	sì	no
	32	Sopraelevazioni, altane, torrini	sì	no
	33	Torri, campanili, ciminiere	sì	no
	34	Unità Strutturali degradate o danneggiate	sì	no
RINFORZI E MIGLIORAMENTO (>70% US)	35	Diffuso sistema di tiranti e catene	sì	no
	36	Interventi strutturali di miglioramento o adeguamento sismico	sì	no

37 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE 38 Sotto versante incombente o forte pendio 39 Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA 40 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile
Tipo instabilità 41 Frana 42 Liquefazione 43 Faglia attiva e capace 44 Cedimenti differenziali 45 Cavità sotterranee

49 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana 46 Interferente con l'aggregato strutturale 47 A monte 48 A valle
Rischio PAI R1 R2 R3 R4 50 Area alluvionabile Sì No



AS 1

Mappa



US 1





ANALISI PER LA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE
versione 1.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione __ / __ / ____ Cod ISTAT

1 Regione
2 Provincia
3 Comune
4 Località abitata
5 Sezione censuaria
6 Identificativo Aggregato Strutturale
7 Identificativo Unità Strutturale
8 Identificativo Area di Emergenza
9 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione a b c d
10 Indirizzo 11 Civico
12 Mappa in allegato (vedi retro)

Sezione 2 – CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO 13 Isolata Sì No 14 Interna D'estremità D'angolo
15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (AC) Sì No
16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA Sì No 17 Chiesa Teatro Torre/campanile/ciminiera Altro
18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 19 PIANI INTERRATI 0 1 2 ≥3
20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50 2,50-3-50 3,50-5,00 ≥5,00 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA
22 VOLUME UNICO SU AC Sì No 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq)
24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a. Acciaio Acciaio-c.l.s. Muratura Mista (muratura/c.a.) Legno Non identificata
25 TIPO MURATURA Buona Cattiva Non identificata 26 CORDOLI O CATENE Sì No
27 PILASTRI ISOLATI Sì No 28 PIANO PILOTIS Sì No 29 SOPRAELEVAZIONI Sì No
30 DANNO STRUTTURALE Gravissimo Medio - grave Leggero Assente 31 STATO MANUTENTIVO Carente Sufficiente Buono
PROPRIETÀ 32 Pubblica 33 Privata
34 MORFOLOGIA Pianeggiante Su leggero pendio (15°÷30°) Su forte pendio (>30°)
UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio 36 Sopra versante incombente o cresta
MICROZONAZIONE SISMICA 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile Stabile con amplificazioni Instabile
Tipo instabilità 38 Frana 39 Liquefazione 40 Faglia attiva e capace 41 Cedimenti differenziali 42 Cavità sotterranee
GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA Localizzazione frana 43 Interferente con l'unità strutturale 44 A monte 45 A valle
46 Rischio PAI R1 R2 R3 R4 47 Area alluvionabile Sì No

Sezione 3 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE)

49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO

A Residenziale	(H)	D Turistico	(K)	G Deposito	(N)
B Commercio	(I)	E Produzione	(L)		
C Serv. pubbl.	(J)	F Uffici	(M)		

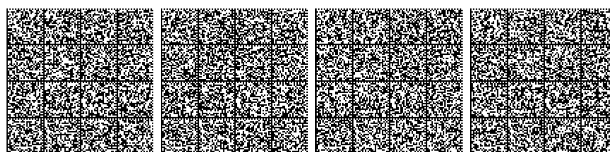
50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE ≤1919 19-45 46-61 62-71 72-81 82-91 92-01 ≥2002
51 UTILIZZAZIONE >65% 30-65% <30% non utilizzato in costruzione non finito abbandonato
52 OCCUPANTI



US 1

Mappa

12A05532



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico *e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,* sono individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali *con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,* adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, *da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,* possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:

a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera *a)*, aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, *la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,* le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;

c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera *a)* da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, *e successive modificazioni,* ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-*bis* del codice civile.

1-bis. *I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.*

2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera *b)* del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma 3.

3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:

a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio



tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;

b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale*, desunti dalla natura delle loro alleanze,* o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati.

4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera *b)*, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 *del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.* Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

5. *Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere* a) *e* c)*, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale* notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, *del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,* e sono successivamente notificate le acquisizioni *che determinano il superamento* delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera *c)*, è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. *Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino* al decorso *del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera* a)*, in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria* pari *al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.* In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*ter* del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 *sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri* al Ministero dell'economia e delle finanze.



7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale *di cui al comma 1* sono aggiornati almeno ogni tre anni.

8. *Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,* su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, *anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.* Fino all'adozione del medesimo *regolamento*, le competenze *inerenti alle proposte* per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2351 del Codice civile così recita:

"Art. 2351 *(Diritto di voto).* — Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.".

— Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1994, n. 126, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.

— Il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O., così recita:

"Art. 122 *(Patti parasociali).* — 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

a) comunicati alla Consob;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera *b)*;

d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-*bis*) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-*bis*. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-*bis* e 2341-*ter* del codice civile.

5-*ter*. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'art. 120, comma 2.".

— Il testo dell'art. 2341-*bis* del Codice civile così recita:

"Art. 2341-*bis (Patti parasociali).* — I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,

non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.".

— Il testo degli articoli 114 e 120 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, così recita:

"Art. 114 *(Comunicazioni al pubblico).* — 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'art. 64, comma 1, lettera *b)*.

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con



regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE del 29 aprile 2004 della Commissione. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1, lettera *a)*, o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

9. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera *a)*, non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'art. 180, comma 1, lettera *a)*, devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani."

"Art. 120 *(Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti).* — 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

2-*bis*. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società per azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico;

d-*bis*) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

d-*ter*) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;

d-*quater*) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6

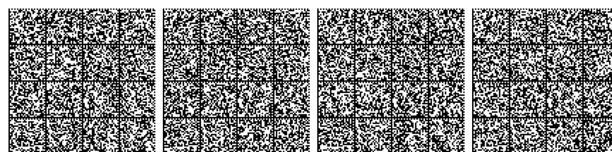
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.".

— Il testo dell'art. 2359-*ter* del Codice civile così recita:

"Art. 2359-*ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante).* — Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-*bis* devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-*ter* e 2437-*quater*. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.".

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:



"Art.17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete".

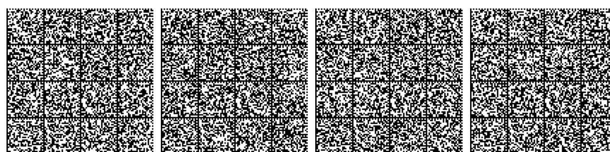
Art. 2.

Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti,ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

1-bis. *I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.*

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, *adottato* da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, *il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,* il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, *è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. *Sono notificate* nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.



3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, *da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,* può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione *eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia* di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

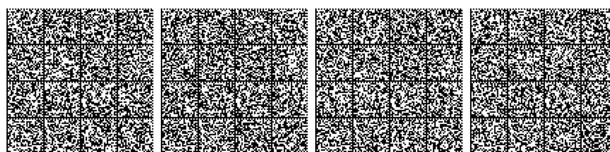
4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 *del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni*. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto *di cui al comma 3* è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni *adottati o attuati* in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi *le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma* è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e *del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,* è notificato *dall'acquirente* entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. *Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341*-bis *del codice civile.* Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, *entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,* l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. *Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio*. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante**,** e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*ter* del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano



le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale*, desunti dalla natura delle loro alleanze,* o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:

1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

2) mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate *con i regolamenti* di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, *il Consiglio dei Ministri delibera,* ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, *sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza.* Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 *sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri* al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. *Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,* su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, *anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.* Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze *inerenti alle proposte* per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 2351 del Codice civile si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2359 del Codice civile così recita:

"Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.".

— Per il testo dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 2341-*bis* del Codice civile, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 2359-*ter* del Codice civile, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Abrogazioni e norme generali e transitorie

1. *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera* c), *e* dall'*articolo 2, comma 6,* l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, *quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo,* di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità, *nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.*

2. *L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti , relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n.332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.*



3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con *la disciplina stabilita dal presente decreto* in materia di poteri speciali.

4. *Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 70 del 25 marzo 1997,* in data 17 settembre 1999*, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa* Gazzetta Ufficiale*, nonché nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1º aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.*

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti*, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi»*;

b) le parole: «per le società di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, *dell'energia e degli altri pubblici servizi»*.

6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui *all'allegato 1* annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c*-bis*)* i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».

7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z*-quater*)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*z*-quinquies*)* le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».

8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 2 *(Poteri speciali).* — 1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-*ter* del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;



c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.

1-*bis*. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera *c)*, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1."

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 3 *(Altre clausole statutarie)*. — 1. Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, e degli altri pubblici servizi nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, e degli altri pubblici servizi al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.".

— Il testo degli articoli 119, 133 e 135 di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificati dalla presente legge, così recita:

" Art. 119 *(Rito abbreviato comune a determinate materie)* In vigore dal 16 marzo 2012. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

c-*bis*) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;

m-*ter*) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

m-*quater*) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e



l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo."

"Art. 133 *(Materie di giurisdizione esclusiva)* In vigore dal 16 marzo 2012. — 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

3) silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 19, comma 6-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;

5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;

6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;

a-*bis*) le controversie relative all'applicazione dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;

e) le controversie:

1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;

2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;

f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;

i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;

l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell' art. 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell' art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

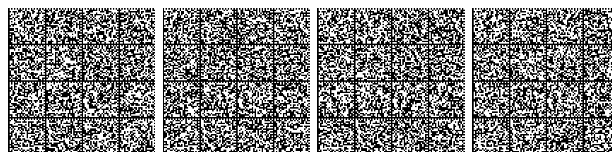
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;

q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;

r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a



causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;

t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;

v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;

z-*bis*) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

z-*ter*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

z-*quater*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

z-*quinquies*) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;"

"Art. 135 *(Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma)* In vigore dal 29 aprile 2012. — 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell' art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera *l)*, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14, comma 2, nonché le controversie di cui all' art. 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'art. 133, comma 1, lettera *m)*, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

f) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera *o)*, limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2;

g) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera *z)* ;

h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;

p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

q-*bis*) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera z-*bis*);

q-*ter*) le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera z-*ter*);

q-*quater*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera *o)* dello stesso comma 1.

Art. 3 - *bis*

Relazione annuale alle Camere

1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A05505



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avodart»

Estratto determinazione V&A/638 del 27 aprile 2012

Specialità medicinale: AVODART.

Confezioni:

035895010/M - 30 capsule molli in blister PVC/PVDC da 0,5 mg;

035895022/M - 90 capsule molli in blister PVC/PVDC da 0,5 mg.

Titolare A.I.C.: GLAXOSMITHKLINE S.p.a.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:

SE/H/0304/001/II/047/G;

SE/H/0304/001/II/048;

SE/H/0304/001/II/050;

SE/H/0304/001/II/053;

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05507

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gentipress».

Estratto determinazione V&A/635 del 27 aprile 2012

Specialità medicinale: GENTIPRESS

Confezioni: 033267016/M - 14 compresse

Titolare A.I.C.: NEOPHARMED GENTILI S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0110/001/II/030

DK/H/0110/001/1B/026

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05508

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Duagen».

Estratto determinazione V&A/639 del 27 aprile 2012

Specialità medicinale: DUAGEN.

Confezioni:

035896012/M - 30 capsule molli in blister PVC/PVDC da 0,5 mg

035896024/M - 90 capsule molli in blister PVC/PVDC da 0,5 MG

Titolare A.I.C: GLAXO SMITHKLINE S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0305/001/II/045/G

SE/H/0305/001/II/046

SE/H/0305/001/II/048

SE/H/0305/001/II/051

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle Caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 e 5.1 e paragrafi 2, 3 e 4 del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05509



Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Neoprex».

Estratto determinazione V&A/636 del 27 aprile 2012

Specialità medicinale: NEOPREX.

Confezioni: 033332014 - 14 compresse

Titolare A.I.C.: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0110/001/II/030;

DK/H/0110/001/1B/026

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05510

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Crotone, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministero dell'interno del 30 aprile 2012, adotta ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti dell'amministrazione provinciale di Crotone.

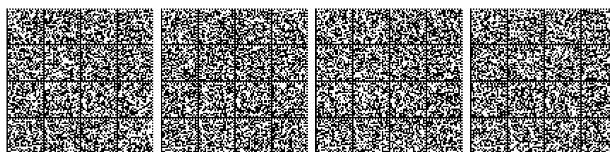
Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'interno http://www.interno.it

12A05390

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rettifica relativa al decreto 11 novembre 2012, recante: «Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012, deve intendersi inserita in calce, dopo la registrazione della Corte dei conti, la seguente tabella, parte integrante del decreto:«



Allegato 1							
	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
Aeroporti	UE	Extra UE	≤ 25 T Intra UE	oltre 25 T Intra UE	≤ 25 T Extra UE	oltre 25 T Extra UE	
Albenga	3,57	7,91	0,76	1,14	2,07	2,58	0,07
Alghero	3,67	7,61	0,80	1,22	1,99	2,48	0,07
Ancona	4,66	7,92	1,07	1,56	2,07	2,58	0,07
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foggia	3,56	7,89	0,76	1,14	2,06	2,57	0,07
Taranto	3,70	8,20	0,79	1,18	2,14	2,67	0,08
Bergamo	4,98	7,57	1,44	1,89	1,98	2,47	0,07
Bolzano	5,02	8,27	1,29	1,74	2,16	2,70	0,08
Brescia	4,20	8,09	0,84	2,35	2,11	2,64	0,08
Cagliari	3,46	7,46	0,78	1,13	1,95	2,43	0,07
Catania	4,23	7,58	0,95	1,34	1,98	2,47	0,07
Crotone	3,13	6,94	0,67	1,00	1,81	2,26	0,07
Cuneo	3,85	7,89	0,80	1,44	2,06	2,57	0,07
Firenze	6,71	8,11	1,69	2,34	2,12	2,65	0,08
Forlì	6,55	8,11	1,08	1,72	2,12	2,64	0,08
Genova	4,86	7,92	1,16	1,59	2,07	2,58	0,07
Grosseto	6,84	8,28	1,14	2,52	2,16	2,70	0,08
Lamezia	4,12	7,66	0,88	1,35	2,00	2,50	0,07
Lucca Tassignano	2,47	5,47	0,53	0,79	1,43	1,78	0,05
Milano Linate	5,63	7,89	1,40	1,93	2,06	2,57	0,07
Milano Malpensa	5,92	7,81	1,54	2,03	2,04	2,55	0,07
Olbia	4,06	7,81	0,90	1,28	2,04	2,54	0,07
Oristano	2,80	6,22	0,60	0,90	1,62	2,03	0,06
Padova	3,00	6,65	0,64	0,96	1,74	2,17	0,06
Palermo	3,87	7,55	0,83	1,23	1,97	2,46	0,07
Parma	3,99	7,97	0,89	2,01	2,08	2,60	0,07
Perugia	4,28	8,14	0,83	2,65	2,13	2,65	0,08
Pescara	3,69	7,86	0,79	1,18	2,05	2,56	0,07
Reggio Calabria	3,08	6,84	0,69	0,99	1,79	2,23	0,06
Reggio Emilia	2,57	5,71	0,55	0,82	1,49	1,86	0,05
Rimini	8,01	8,25	1,70	2,69	2,16	2,69	0,08
Roma Ciampino	7,81	8,04	1,51	2,33	2,10	2,62	0,08
Roma Fiumicino	5,32	7,80	1,19	1,81	2,04	2,54	0,07
Salerno	3,05	6,77	0,65	0,98	1,77	2,21	0,06
Siena	3,84	7,05	0,88	1,24	1,84	2,30	0,07
Torino	5,58	7,95	1,52	1,78	2,08	2,59	0,07
Trapani	3,34	7,41	0,71	1,07	1,93	2,42	0,07
Treviso	8,10	8,14	2,13	2,65	2,13	2,65	0,08
Trieste	4,50	7,90	1,12	1,54	2,06	2,57	0,07
Venezia Lido	2,39	5,30	0,51	0,77	1,38	1,73	0,05
Venezia Tessera	6,64	7,97	1,64	2,08	2,08	2,60	0,07
Verona	5,86	8,01	1,22	1,66	2,09	2,61	0,08
Vicenza	5,33	7,10	1,03	1,41	1,85	2,31	0,07

».

12A05475

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-111) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

